# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1914** — **Roma — Sabato, 26 dicembre** — **Numero 308**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

**Sua Maestà il Re**, con decreto in data 24 corrente mese, ha nominato Ministro di Stato l'onorevole professore avvocato Enrico Pessina, senatore del Regno.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 1332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 a 5, 8 a 16, 24, 25, 27, 29 a 36, 39 a 42 e 44 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta) sono modificati come segue:

Art. 1. — La Cassa di previdenza, istituita dal 1° gennaio 1904 con la legge 6 marzo 1904, n. 88, per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ed estesa dal 1° gennaio 1908 con la legge 19 maggio 1907, n. 270, agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, provvede pure, dal 1° gennaio 1914, agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nominati dal Consiglio comunale o dalle rispettive Commissioni amministratrici.

La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici ed a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2. — Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza

per le pensioni agli impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di cui al precedente articolo; rendiconto che, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, con uno stipendio annuo eguale o superiore a L. 300, anche se corrisposto da più Comuni e aziende speciali, o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4 e 5 e nell'art. 7 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III parte quinta).

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più Comuni e aziende speciali o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di L. 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 4. — L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi regolamenti speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, finchè tali regolamenti non siano abrogati e purchè detti impiegati s'iscrivano alle Casse speciali degli enti.

Gli impiegati stessi, anche se iscritti alle Casse speciali degli enti possono sempre domandare l'iscrizione alla Cassa di previdenza, rimanendo, per l'avvenire e ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali.

Gli enti hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 11, salva l'applicazione del successivo articolo 34.

Art 5. — Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui all'articolo 11.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono inscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8. — L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile. Quando però l'istituzione pubblica di beneficenza perda il carattere di istituzione di beneficenza o l'azienda speciale cessi di esistere, gli impiegati hanno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio d'interesse che ha servito di base al calcolo dei coefficienti delle tabelle annesse alla presente legge.

Se poi la rendita netta di una Istituzione pubblica di beneficenza divenga inferiore alle lire cinquemila, gli impiegati possono rimanere iscritti alla Cassa di previdenza mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, con i relativi interessi calcolati come sopra, a meno che l'ente, con la prescritta autorizzazione, mantenga l'iscrizione alla Cassa medesima.

Art. 9. — Il patrimonio della Cassa è costituito:

*a*) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

*b*) dai contribuiti degli enti:

*c*) dalla ritenuta sulle pensioni;

*d*) dai depositi volontari;

*e*) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

*f*) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

*g*) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 10. — Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del sei per cento sugli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Art. 11. — Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura dell'otto per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabili per legge o per organico, ad eccezione, per gli enti con regolamenti speciali di pensione in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, e per le singole categorie di personale, dei posti i cui titolari hanno assicurato un trattamento di riposo in base ai regolamenti stessi.

È fatta pure eccezione per le aziende speciali di cui al precedente art. 1, limitatamente ai posti coperti da impiegati, a favore dei quali al 1° gennaio 1914 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui sopra, anche quello dell'impiegato prescritto dall'articolo precedente.

Art. 12. — In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più Comuni e aziende speciali, o più istituzioni pubbliche di beneficenza, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 13. — Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo due per cento del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegno vitalizio, esente dalla ritenuta di cui all'articolo 16, da aggiungersi alla pensione.

Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova, o dei suoi orfani minorenni, all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui all'art. 16, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 14. — Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati.

Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e quelli suppletivi sono rimessi alla sezione di regia tesoreria provinciale per la riscossione.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella sezione di regia tesoreria l'importo dell'elenco principale una volta all'anno nel mese di agosto, e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 15. — Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della Istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 4 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria Comunale, la ricevitoria provinciale o la tesoreria speciale sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli e in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1° gennaio 1908 o al 1° gennaio 1914.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti dell'art. 30, dei servizi per i quali furono versati i contributi.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 16. — Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono L. 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del 2 per cento quelle superiori a L. 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a L. 1000, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 24. — Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato dopo 25 anni di regolare servizio prestato presso gli enti contemplati dalla presente legge.

Ha pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero di anni di servizio, l'impiegato reso permanentemente inabile al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 25. — La pensione normale, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato, sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *A*, unita alla presente legge, e secondo le norme in essa indicate, per l'impiegato:

*a*) che abbia 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

*b*) che con 25 o più anni di servizio sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per sopravvenuta inettitudine, o cessi dal servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

Nei casi predetti la pensione non potrà essere inferiore alla metà della media del migliore quinquennio di stipendio; ma quando occorra la valutazione di servizi utili soltanto al raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella *A* in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo.

La pensione normale o teorica viene ridotta ai sei decimi quando l'impiegato cessi con 25 o più anni di servizio per cause diverse da quelle previste alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La pensione privilegiata, di cui al capoverso dell'art. 24, non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio.

In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del migliore quinquennio di stipendi goduti dall'impiegato, e se risulta inferiore a L. 180 viene elevata a tale somma.

Art. 27. — Ha diritto ad una indennità per una sola volta l'impiegato che, avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

L'indennità dovuta è eguale ai due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi in base alla tabella *B*, annessa alla presente legge, e con le norme in essa indicate.

Art. 29. — Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente, come segue:

*a*) se l'impiegato è morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio, una indennità nella misura della metà di quella che sarebbe spettata al titolare;

*b*) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare;

*c*) se l'impiegato è morto o fu pensionato per una delle cause di cui al capoverso dell'art. 24, qualunque sia la durata del servizio, una pensione pari a quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare.

Le cause della morte o dell'inabilità di cui alla lettera *c)* debbono essere posteriori al matrimonio.

Gli orfani di impiegate, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, ambedue inscritti alla Cassa di previdenza, godranno rispettivamente dell'assegno o dei due distinti assegni nella misura sopra indicata.

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento della età maggiore.

La pensione della vedova e degli orfani, che cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spetta per intero agli altri aventi diritto.

L'indennità a la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenne di altro letto;

2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Le disposizioni del comma precedente si estendono alle vedove ed agli orfani degli iscritti al Monte pensioni degli insegnanti elementari e alla Cassa di previdenza dei sanitari, rimanendo abrogate le analoghe disposizioni contenute nelle rispettive leggi organiche.

Se la pensione liquidata a favore della vedova o del gruppo degli orfani risulti inferiore a L. 120, viene elevata a tale somma.

In conformità al disposto del primo comma del presente articolo sono soppresse le parole «in concorso con la prole minorenne» negli articoli 24 e 25 (primo comma) e 23 e 24 (primo comma) rispettivamente delle parti prima e terza del libro III del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 30. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali di cui al precedente articolo 1, assunti in servizio dal 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, è quello al quale corrisponde il pagamento degli stipendi eseguito da qualsiasi ente.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato presso gli enti in essa contemplati.

È pure calcolato utile il servizio militare, che l'impiegato presti senza diritto a pensione dallo Stato posteriormente alle date anzidette, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi; in caso contrario, tale servizio sarà considerato utile solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Nessun conferimento di pensione o d'indennità potrà esser fatto se l'impiegato non abbia contribuito almeno per dieci anni alla Cassa di previdenza o per un decennio complessivo alla Cassa predetta, agli enti con regolamenti speciali per le pensioni ed allo Stato, eccezione fatta per i casi indicati nel capoverso dell'art. 24 e alla lettera *c)* dell'art. 29.

Per la determinazione delle singole quote di pensione o d'indennità secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli impiegati.

Art. 31. — Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale s'a applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 32. — L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'indennità rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 33. — Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione o la indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquida la pensione o l'indennità cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 34. — Il periodo di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali, al 1° gennaio 1904 per i Comuni e al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti predetti, in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli, fatte agli impiegati dagli enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Art. 35. — Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'Amministrazione predetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Nei casi previsti dal successivo art. 6 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, se egli alla cessazione del servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione o dell'indennità a'termini del citato art. 6.

Art. 36. — Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o della Corte dei conti, nei casi previsti dal successivo art. 6, gli interessati possono pro-

sentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 39. — Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, nel quale al termine di ciascun anno sono introdotte le variazioni corrispondenti al movimento statistico degli iscritti alla Cassa di previdenza e delle rispettive famiglie.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art 40. — Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti medesimi, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro del tesoro le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti, e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione, in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

Art. 41. — Il riconoscimento, agli effetti della pensione e della indennità, dei servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente del 1904 e del 1908, in precedenza concesso agli impiegati dei Comuni ed a quelli delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è accordato per un periodo di servizio non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1914, all'impiegato delle aziende speciali, per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del precedente art. 3, purchè esso versi un contributo straordinario del sei per cento dello stipendio goduto alla data dell'iscrizione, da pagarsi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, ovvero ratealmente in un decennio dalla data anzidetta.

Nel periodo di 15 anni di riscatto possono essere compresi i servizi resi presso gli altri enti iscritti alla Cassa, purchè anteriori al 1904 se prestati presso Comuni, o al 1908 se prestati presso Amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il termine perentorio per chiedere tale riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge.

Per l'impiegato di dette aziende che non si trovi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e per quello alla dipendenza di aziende presso le quali al 1° gennaio 1914 siano in vigore disposizioni regolamentari sul trattamento di riposo degli impiegati, che non abbia potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della sua assunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 42. — L'impiegato dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritto alla Cassa con riscatto di servizi prestati anteriormente al 1904 o al 1908, continuerà a pagare il prestabilito premio di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si è obbligato a corrisponderlo.

Art. 44. — I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominciano col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, col 1° gennaio 1918 per gli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e col 1° gennaio 1924 per gli impiegati delle aziende speciali.

I servizi prestati dalle singole categorie di personale rispettivamente prima del 1904, del 1908 e del 1914, riconosciuti regolari dall'Amministrazione della Cassa e per i quali siano stati versati i corrispondenti contributi di riscatto, sono tutti utili agli effetti della pensione o della indennità.

Per gli impiegati che abbiano riscattato un periodo di servizio sino al limite di 15 anni, prestato anteriormente al 1904 o al 1908 o al 1914, per renderlo utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto a pensione.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 18 a 23, 26 e 43 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte V).

Art. 3.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie e, nell'intervallo di due censimenti, in base alle notizie sul movimento annuo degli iscritti;

2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4.

Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi, tenuto conto delle disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, numero 453 (libro III, parte prima, art. 39, e parte terza, art. 29) rispettivamente per gli insegnanti elementari e per i sanitari, e dell'articolo seguente.

La pensione o l'indennità complessiva è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto appartenne, in base alle leggi speciali degli Istituti stessi, colle norme da stabilirsi dal regolamento.

La pensione complessiva così liquidata non potrà mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo, stabiliti per l'Istituto presso il quale l'impiegato è iscritto alla data della cessazione dal servizio e che provvede al conferimento dell'assegno.

Gli altri Istituti di previdenza, cui l'iscritto appartenne, verseranno all'Istituto che conferisce l'assegno, con le norme da stabilirsi nel regolamento, le riserve matematiche complessive rispettivamente dovute.

Nessun conferimento di pensione o di indennità potrà esser fatto se l'iscritto non abbia contribuito almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti o agli enti con regolamenti speciali per le pensioni, eccezione fatta per i casi di assegni privilegiati previsti dalle rispettive leggi speciali.

Art. 5.

Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, avrà la facoltà di continuare a godere la pensione e conseguire l'indennità o la nuova pensione in ragione dell'ulteriore servizio prestato, ovvero di rinunciare al godimento della pensione già liquidata e rimborsare alla Cassa la somma pagata a titolo di indennità o pensione ed i relativi interessi composti, acquistando così il diritto a che l'i dennità o la pensione gli siano calcolate in ragione dell'intero servizio prestato.

Art. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 325, 326 e 328 del testo unico 2 luglio 1908, n. 269, della legge comunale e provinciale, si comulano i servizi di cui all'art. 34, modificato col precedente art. 1, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

La pensione o l'indennità viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed in base al servizio complessivo, e la quota da addebitarsi alla Cassa di previdenza è determinata ai sensi dell'art. 34 sopra citato, come se i servizi resi allo Stato fossero stati prestati presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità sarà sempre fatto dallo Stato il quale si rivarrà, per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7.

Quando l'impiegato abbia prestato servizio militare in epoche ateriori a quelle indicate nell'art. 30, modificato col precedente art. 1, ovvero sia passato dallo Stato agli enti iscritti alla Cassa di previdenza non per disposizioni legislative, potrà ottenere, agli effetti della pensione o dell'indennità, il riconoscimento dei predetti servizi resi allo Stato limitatamente a 15 anni, purchè versi per ogni anno di servizio un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto dall'ente locale all'atto dell'iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue.

L'importo complessivo delle somme dovute potrà essere pagato anche ratealmente in un decennio dal giorno della domanda, coi relativi interessi.

Art. 8.

L'iscritto alla Cassa di previdenza può chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennità, dei servizi prestati in qualità di salariato presso enti iscritti alla Cassa medesima, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente.

L'impiegato che sia già stato iscritto come salariato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, può prelevare da questa le somme accumulate nel proprio conto individuale, per far fronte al pagamento del premio di riscatto, con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 9.

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione o dell'indennità il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1914 dagli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del n. 3 dell'art. 1, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 7.

Uguale facoltà è concessa agli iscritti alla Cassa per il riconoscimento dei servizi anteriori alla data della loro iscrizione, semprechè i servizi da riscattare, insieme a quelli eventualmente già riscattati, non eccedano i quindici anni.

Il termine perentorio per chiedere detto riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge o dopo la riassunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni, per quegli impiegati che, alla data della pubblicazione della presente legge, non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di enti provvisti dei regolamenti predetti.

Agli impiegati che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato i sessanta anni di età e i venticinque di servizio e si avvalgano della facoltà concessa col primo comma del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio d'iscrizione alla Cassa.

In tale caso la pensione è quella teorica risultante dalla tabella *A*, unita alla presente legge, in base all'età dell'impiegato ed a venti anni di servizio, costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data d'iscrizione, purchè in quest'ultimo periodo di cinque anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

Art. 10.

Nei casi di trattamento privilegiato previsti dagli articoli 27, lettera *a*), e 29, lettera *c*), del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, e verificatisi nel decennio 1901-1913, purchè denunziati non oltre il 31 dicembre 1914, l'assegno relativo viene liquidato nella misura stabilita dalla presente legge.

Art. 11.

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa o al pagamento dei contributi, questa verrà risoluta nel modo seguente:

*a*) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra Comuni o

fra aziende speciali della stessa Provincia o fra detti enti fra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati;

*b*) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra Istituzioni di beneficenza della stessa Provincia, o fra le Istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e benefizenza pubblica è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

*c*) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse Provincie, o fra Istituti di beneficenza e gli altri enti inscritti alla Cassa anche della stessa Provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi è fissato in giorni trenta a datare, per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

Art. 12.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese agli iscritti presso il Monte pensioni degli insegnanti elementari e la Cassa di previdenza dei sanitari.

Art. 13.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo di propri funzionari, una assidua vigilanza presso gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, nonchè degli altri Istituti di previdenza, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti agli Istituti medesimi.

Art. 14.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, che avrà effetto dal 1° gennaio 1914, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo degli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati; provvederà inoltre alla compilazione e pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

Pensioni da liquidare agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio, in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881 92) e dei pensionati (1885 94) ed al saggio d'interesse del 3,50 per cento.

*Norme per l'applicazione della tabella* A. — La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1. Se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intiera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

2. Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0060 |
| 2 | | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0123 |
| 3 | | | 0.0184 | 0.0184 | 0.0185 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0189 |
| 4 | | | | 0.0254 | 0.0255 | 0.0256 | 0.0257 | 0.0259 |
| 5 | | | | | 0.0328 | 0.0330 | 0.0331 | 0.0333 |
| 6 | | | | | | 0.0408 | 0.0410 | 0.0411 |
| 7 | | | | | | | 0.0493 | 0.0495 |
| 8 | | | | | | | | 0.0583 |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 0.0060 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0065 | 1 |
| 0.0124 | 0.0125 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0128 | 0.0129 | 0.0131 | 0.0132 | 2 |
| 0.0191 | 0.0192 | 0.0194 | 0.0195 | 0.0197 | 0.0199 | 0.0201 | 0.0203 | 3 |
| 0.0261 | 0.0263 | 0.0265 | 0.0268 | 0.0270 | 0.0272 | 0.0275 | 0.0278 | 4 |
| 0.0336 | 0.0338 | 0.0341 | 0.0344 | 0.0346 | 0.0349 | 0.0353 | 0.0356 | 5 |
| 0.0414 | 0.0417 | 0.0420 | 0.0424 | 0.0427 | 0.0431 | 0.0434 | 0.0439 | 6 |
| 0.0498 | 0.0501 | 0.0504 | 0.0508 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0521 | 0.0525 | 7 |
| 0.0587 | 0.0590 | 0.0593 | 0.0597 | 0.0602 | 0.0606 | 0.0611 | 0.0617 | 8 |
| 0.0681 | 0.0684 | 0.0688 | 0.0692 | 0.0696 | 0.0701 | 0.0707 | 0.0713 | 9 |
| | 0.0784 | 0.0788 | 0.0791 | 0.0796 | 0.0802 | 0.0808 | 0.0814 | 10 |
| | | 0.0894 | 0.0897 | 0.0903 | 0.0908 | 0.0914 | 0.0921 | 11 |
| | | | 0.1010 | 0.1015 | 0.1020 | 0.1027 | 0.1034 | 12 |
| | | | | 0.1135 | 0.1139 | 0.1146 | 0.1153 | 13 |
| | | | | | 0.1266 | 0.1272 | 0.1279 | 14 |
| | | | | | | 0.1407 | 0.1413 | 15 |
| | | | | | | | 0.1556 | 16 |
| | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | 25 |

Tabella A-II.

**Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.**

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 1 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0072 |
| 2 | 0.0134 | 0.0135 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0141 | 0.0143 | 0.0145 | 0.0147 |
| 3 | 0.0206 | 0.0208 | 0.0211 | 0.0213 | 0.0216 | 0.0219 | 0.0222 | 0.0225 |
| 4 | 0.0281 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0291 | 0.0295 | 0.0299 | 0.0303 | 0.0308 |
| 5 | 0.0360 | 0.0364 | 0.0369 | 0.0373 | 0.0378 | 0.0383 | 0.0388 | 0.0394 |
| 6 | 0.0443 | 0.0448 | 0.0453 | 0.0459 | 0.0465 | 0.0471 | 0.0477 | 0.0484 |
| 7 | 0.0531 | 0.0536 | 0.0542 | 0.0549 | 0.0556 | 0.0563 | 0.0571 | 0.0579 |
| 8 | 0.0623 | 0.0629 | 0.0636 | 0.0643 | 0.0651 | 0.0660 | 0.0669 | 0.0679 |
| 9 | 0.0719 | 0.0726 | 0.0734 | 0.0743 | 0.0752 | 0.0761 | 0.0771 | 0.0783 |
| 10 | 0.0821 | 0.0829 | 0.0838 | 0.0847 | 0.0857 | 0.0868 | 0.0879 | 0.0892 |
| 11 | 0.0929 | 0.0937 | 0.0917 | 0.0957 | 0.0968 | 0.0980 | 0.0992 | 0.1006 |
| 12 | 0.1042 | 0.1052 | 0.1062 | 0.1072 | 0.1084 | 0.1097 | 0.1111 | 0.1127 |
| 13 | 0.1162 | 0.1172 | 0.1183 | 0.1194 | 0.1207 | 0.1221 | 0.1236 | 0.1253 |
| 14 | 0.1289 | 0.1299 | 0.1310 | 0.1323 | 0.1336 | 0.1351 | 0.1368 | 0.1386 |
| 15 | 0.1423 | 0.1433 | 0.1445 | 0.1458 | 0.1473 | 0.1489 | 0.1506 | 0.1525 |
| 16 | 0.1565 | 0.1576 | 0.1588 | 0.1601 | 0.1617 | 0.1633 | 0.1652 | 0.1673 |
| 17 | 0.1717 | 0.1727 | 0.1739 | 0.1752 | 0.1763 | 0.1786 | 0.1806 | 0.1828 |
| 18 | | 0.1888 | 0.1899 | 0.1911 | 0.1929 | 0.1947 | 0.1968 | 0.1991 |
| 19 | | | 0.2069 | 0.2081 | 0.2098 | 0.2118 | 0.2139 | 0.2164 |
| 20 | | | | 0.2262 | 0.2279 | 0.2298 | 0.2320 | 0.2346 |
| 21 | | | | | 0.2471 | 0.2489 | 0.2513 | 0.2538 |
| 22 | | | | | | 0.2693 | 0.2717 | 0.2743 |
| 23 | | | | | | | 0.2934 | 0.2960 |
| 24 | | | | | | | | 0.3190 |
| 25 | | | | | | | | |

Tabella A-II.

**Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.**

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 0.0073 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0083 | 1 |
| 0.0149 | 0.0151 | 0.0154 | 0.0157 | 0.0160 | 0.0163 | 0.0167 | 0.0170 | 2 |
| 0.0229 | 0.0233 | 0.0237 | 0.0241 | 0.0246 | 0.0251 | 0.0256 | 0.0262 | 3 |
| 0.0313 | 0.0318 | 0.0323 | 0.0330 | 0.0336 | 0.0343 | 0.0350 | 0.0358 | 4 |
| 0.0400 | 0.0407 | 0.0414 | 0.0422 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0449 | 0.0459 | 5 |
| 0.0492 | 0.0500 | 0.0509 | 0.0519 | 0.0530 | 0.0541 | 0.0552 | 0.0564 | 6 |
| 0.0588 | 0.0598 | 0.0609 | 0.0621 | 0.0633 | 0.0647 | 0.0661 | 0.0675 | 7 |
| 0.0689 | 0.0701 | 0.0713 | 0.0727 | 0.0742 | 0.0758 | 0.0774 | 0.0792 | 8 |
| 0.0795 | 0.0808 | 0.0823 | 0.0839 | 0.0856 | 0.0874 | 0.0893 | 0.0914 | 9 |
| 0.0906 | 0.0921 | 0.0937 | 0.0956 | 0.0975 | 0.0996 | 0.1018 | 0.1041 | 10 |
| 0.1022 | 0.1039 | 0.1058 | 0.1078 | 0.1100 | 0.1124 | 0.1148 | 0.1175 | 11 |
| 0.1144 | 0.1163 | 0.1183 | 0.1206 | 0.1231 | 0.1257 | 0.1285 | 0.1315 | 12 |
| 0.1272 | 0.1292 | 0.1315 | 0.1341 | 0.1368 | 0.1397 | 0.1429 | 0.1462 | 13 |
| 0.1406 | 0.1429 | 0.1454 | 0.1482 | 0.1512 | 0.1544 | 0.1579 | 0.1616 | 14 |
| 0.1547 | 0.1572 | 0.1599 | 0.1630 | 0.1663 | 0.1698 | 0.1736 | 0.1777 | 15 |
| 0.1696 | 0.1722 | 0.1752 | 0.1785 | 0.1821 | 0.1860 | 0.1901 | 0.1946 | 16 |
| 0.1852 | 0.1881 | 0.1913 | 0.1948 | 0.1987 | 0.2029 | 0.2074 | 0.2123 | 17 |
| 0.2018 | 0.2048 | 0.2082 | 0.2120 | 0.2162 | 0.2207 | 0.2256 | 0.2309 | 18 |
| 0.2192 | 0.2224 | 0.2260 | 0.2300 | 0.2345 | 0.2394 | 0.2447 | 0.2504 | 19 |
| 0.2375 | 0.2409 | 0.2448 | 0.2491 | 0.2538 | 0.2591 | 0.2647 | 0.2708 | 20 |
| 0.2569 | 0.2605 | 0.2645 | 0.2691 | 0.2742 | 0.2797 | 0.2857 | 0.2923 | 21 |
| 0.2774 | 0.2811 | 0.2854 | 0.2902 | 0.2956 | 0.3015 | 0.3079 | 0.3149 | 22 |
| 0.2992 | 0.3029 | 0.3074 | 0.3125 | 0.3182 | 0.3244 | 0.3312 | 0.3387 | 23 |
| 0.3223 | 0.3259 | 0.3307 | 0.3360 | 0.3420 | 0.3486 | 0.3558 | 0.3637 | 24 |
| 0.3468 | 0.3505 | 0.3555 | 0.3609 | 0.3672 | 0.3742 | 0.3818 | 0.3901 | 25 |

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 1 | 0.00[illegible]5 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0101 |
| 2 | 0.0174 | 0.0178 | 0.0182 | 0.0186 | 0.0191 | 0.0197 | 0.0202 | 0.0208 |
| 3 | 0.0267 | 0.0274 | 0.0280 | 0.0287 | 0.0295 | 0.0303 | 0.0312 | 0.0321 |
| 4 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0393 | 0.0404 | 0.0415 | 0.0427 | 0.0440 |
| 5 | 0.0469 | 0.0480 | 0.0492 | 0.0505 | 0.0519 | 0.0[illegible]34 | 0.0549 | 0.0566 |
| 6 | 0.0577 | 0.0[illegible]91 | 0.0606 | 0.0622 | 0.0640 | 0.0658 | 0.0678 | 0.0699 |
| 7 | 0.0691 | 0.0708 | 0.0726 | 0.0746 | 0.0767 | 0.0789 | 0.0813 | 0.0838 |
| 8 | 0.0810 | 0.0830 | 0.0852 | 0.0875 | 0.0900 | 0.0927 | 0.0955 | 0.0986 |
| 9 | 0.0935 | 0.0959 | 0.0984 | 0.1011 | 0.1040 | 0.1071 | 0.1104 | 0.1140 |
| 10 | 0.10[illegible]6 | 0.10[illegible]3 | 0.1122 | 0.1153 | 0.1187 | 0.1223 | 0.1262 | 0.1303 |
| 11 | 0.1203 | 0.1234 | 0.1267 | 0.1303 | 0.1341 | 0.1382 | 0.1426 | 0.1474 |
| 12 | 0.1347 | 0.1382 | 0.1419 | 0.1459 | 0.1503 | 0.1549 | 0.1599 | 0.1653 |
| 13 | 0.1498 | 0.1536 | 0.1578 | 0.1623 | 0.1672 | 0.1725 | 0.1781 | 0.1841 |
| 14 | 0.1656 | 0.1698 | 0.1745 | 0.1795 | 0.1850 | 0.1908 | 0.1971 | 0.2039 |
| 15 | 0.1821 | 0.1868 | 0.1920 | 0.1976 | 0.2036 | 0.2101 | 0.2171 | 0.2246 |
| 16 | 0.1994 | 0.2046 | 0.2103 | 0.2164 | 0.2231 | 0.2303 | 0.2380 | 0.2463 |
| 17 | 0.2176 | 0.2232 | 0.2994 | 0.2262 | 0.2435 | 0.2514 | 0.2599 | 0.2690 |
| 18 | 0.2366 | 0.2428 | 0.2495 | 0.2569 | 0.2649 | 0.2735 | 0.2828 | 0.2928 |
| 19 | 0.2565 | 0.2632 | 0.2706 | 0.2786 | 0.2873 | 0.2967 | 0.3068 | 0.3178 |
| 20 | 0.2775 | 0.2847 | 0.2927 | 0.3014 | 0.3108 | 0.3210 | 0.3320 | 0.3440 |
| 21 | 0.2995 | 0.3072 | 0.3158 | 0.3252 | 0.3354 | 0.3165 | 0.3584 | 0.3714 |
| 22 | 0.3225 | 0.3309 | 0.3401 | 0.3502 | 0.3612 | 0.3[illegible]31 | 0.3860 | 0.4001 |
| 23 | 0.3468 | 0.3557 | 0.3656 | 0.3764 | 0.3883 | 0.4011 | 0.4150 | 0.4301 |
| 24 | 0.3724 | 0.3819 | 0.3924 | 0.4040 | 0.4167 | 0.4304 | 0.4454 | 0.4617 |
| 25 | 0.3993 | 0.4094 | 0.4205 | 0.4329 | 0.4465 | 0.4612 | 0.4772 | 0.4947 |

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| 0.0104 | 0.0108 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0124 | 0.0129 | 0.0134 | 1 |
| 0.0215 | 0.0221 | 0.0229 | 0.0238 | 0.0246 | 0.0256 | 0.0266 | 0.0277 | 2 |
| 0.0331 | 0.0342 | 0.0354 | 0.0367 | 0.0382 | 0.0397 | 0.0113 | 0.0431 | 3 |
| 0.0454 | 0.0470 | 0.0487 | 0.0505 | 0.0525 | 0.0547 | 0.0570 | 0.0594 | 4 |
| 0.0584 | 0.0604 | 0.0627 | 0.0651 | 0.0677 | 0.0706 | 0.0736 | 0.0769 | 5 |
| 0.0722 | 0.0747 | 0.0775 | 0.0805 | 0.0838 | 0.0875 | 0.0913 | 0.0955 | 6 |
| 0.0866 | 0.0897 | 0.0931 | 0.0968 | 0.1009 | 0.1053 | 0.1101 | 0.1153 | 7 |
| 0.1019 | 0.1055 | 0.1095 | 0.1140 | 0.1189 | 0.1242 | 0.1300 | 0.1362 | 8 |
| 0.1179 | 0.1222 | 0.1269 | 0.1321 | 0.1379 | 0.1442 | 0.1510 | 0.1583 | 9 |
| 0.1348 | 0.1397 | 0.1452 | 0.1513 | 0.1579 | 0.1652 | 0.1731 | 0.1817 | 10 |
| 0.1525 | 0.1582 | 0.1645 | 0.1714 | 0.1791 | 0.1875 | 0.1966 | 0.2065 | 11 |
| 0.1712 | 0.1776 | 0.1847 | 0.1926 | 0.2013 | 0.2109 | 0.2213 | 0.2326 | 12 |
| 0.1907 | 0.1980 | 0.2060 | 0.2149 | 0.2248 | 0.2356 | 0.2473 | 0.2601 | 13 |
| 0.2113 | 0.2194 | 0.2284 | 0.2384 | 0.2194 | 0.2616 | 0.2748 | 0.2892 | 14 |
| 0.2328 | 0.2418 | 0.2519 | 0.2630 | 0.2753 | 0.2889 | 0.3036 | 0.3198 | 15 |
| 0.2554 | 0.2654 | 0.2765 | 0.2889 | 0.3026 | 0.3176 | 0.3340 | 0.3520 | 16 |
| 0.2790 | 0.2901 | 0.3024 | 0.3160 | 0.3311 | 0.3478 | 0.3660 | 0.3859 | 17 |
| 0.3038 | 0.3160 | 0.3295 | 0.3445 | 0.3611 | 0.3795 | 0.3995 | 0.4215 | 18 |
| 0.3298 | 0.3431 | 0.3579 | 0.3744 | 0.3926 | 0.4127 | 0.4347 | 0.4589 | 19 |
| 0.3571 | 0.3715 | 0.3877 | 0.4057 | 0.4256 | 0.4476 | 0.4717 | 0.4982 | 20 |
| 0.3856 | 0.4013 | 0.4189 | 0.4385 | 0.4602 | 0.4842 | 0.5105 | 0.5394 | 21 |
| 0.4155 | 0.4325 | 0.4516 | 0.4728 | 0.4964 | 0.5225 | 0.5511 | 0.5827 | 22 |
| 0.4468 | 0.4652 | 0.4858 | 0.5088 | 0.5344 | 0.5627 | 0.5938 | 0.6280 | 23 |
| 0.4796 | 0.4994 | 0.5217 | 0.5465 | 0.5741 | 0.6048 | 0.6384 | 0.6756 | 24 |
| 0.5140 | 0.5353 | 0.5593 | 0.5860 | 0.6158 | 0.6489 | 0.6852 | 0.7254 | 25 |

Tabella A-IV.

**Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.**

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 1 | 0.0139 | 0.0145 | 0.0152 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0174 | 0.0183 | 0.0193 |
| 2 | 0.0289 | 0.0302 | 0.0316 | 0.0331 | 0.0348 | 0.0366 | 0.0385 | 0.0405 |
| 3 | 0.0450 | 0.0471 | 0.0493 | 0.0518 | 0.0545 | 0.0574 | 0.0606 | 0.0640 |
| 4 | 0.0621 | 0.0651 | 0.0683 | 0.0719 | 0.0758 | 0.0801 | 0.0847 | 0.0896 |
| 5 | 0.0805 | 0.0844 | 0.0887 | 0.0936 | 0.0988 | 0.1046 | 0.1109 | 0.1176 |
| 6 | 0.1001 | 0.1050 | 0.1106 | 0.1167 | 0.1235 | 0.1310 | 0.1392 | 0.1481 |
| 7 | 0.1209 | 0.1270 | 0.1339 | 0.1415 | 0.1500 | 0.1594 | 0.1697 | 0.1810 |
| 8 | 0.1430 | 0.1504 | 0.1587 | 0.1680 | 0.1784 | 0.1898 | 0.2025 | 0.2165 |
| 9 | 0.1664 | 0.1753 | 0.1852 | 0.1963 | 0.2086 | 0.2224 | 0.2377 | 0.2547 |
| 10 | 0.1912 | 0.2016 | 0.2132 | 0.2263 | 0.2409 | 0.2572 | 0.2753 | 0.2955 |
| 11 | 0.2174 | 0.2295 | 0.2430 | 0.2582 | 0.2752 | 0.2943 | 0.3155 | 0.3393 |
| 12 | 0.2451 | 0.2590 | 0.2745 | 0.2920 | 0.3117 | 0.3337 | 0.3584 | 0.3860 |
| 13 | 0.2743 | 0.2901 | 0.3078 | 0.3278 | 0.3503 | 0.3756 | 0.4040 | 0.4358 |
| 14 | 0.3052 | 0.3230 | 0.3430 | 0.3656 | 0.3912 | 0.4200 | 0.4524 | 0.4888 |
| 15 | 0.3377 | 0.3577 | 0.3801 | 0.4056 | 0.4345 | 0.4670 | 0.5037 | 0.5451 |
| 16 | 0.3720 | 0.3943 | 0.4193 | 0.4478 | 0.4802 | 0.5167 | 0.5581 | 0.6047 |
| 17 | 0.4080 | 0.4328 | 0.4607 | 0.4924 | 0.5284 | 0.5692 | 0.6155 | 0.6678 |
| 18 | 0.4460 | 0.4733 | 0.5042 | 0.5393 | 0.5793 | 0.6246 | 0.6761 | 0.7346 |
| 19 | 0.4858 | 0.5160 | 0.5500 | 0.5888 | 0.6330 | 0.6831 | 0.7402 | 0.8051 |
| 20 | 0.5277 | 0.5608 | 0.5982 | 0.6409 | 0.6895 | 0.7448 | 0.8078 | 0.8796 |
| 21 | 0.5717 | 0.6079 | 0.6488 | 0.6956 | 0.7490 | 0.8097 | 0.8791 | 0.9581 |
| 22 | 0.6179 | 0.6574 | 0.7021 | 0.7532 | 0.8116 | 0.8781 | 0.9542 | 1.0409 |
| 23 | 0.6663 | 0.7093 | 0.7579 | 0.8136 | 0.8773 | 0.9500 | 1.0332 | 1.1282 |
| 24 | 0.7170 | 0.7637 | 0.8166 | 0.8771 | 0.9465 | 1.0256 | 1.1163 | 1.2200 |
| 25 | 0.7703 | 0.8208 | 0.8781 | 0.9438 | 1.0190 | 1.1050 | 1.2037 | 1.3166 |

Tabella A-IV.

**Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.**

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 0.0203 | 0.0214 | 0.0226 | 0.0238 | 0.0252 | 0.0267 | 0.0283 | 1 |
| 0.0428 | 0.0453 | 0.0479 | 0.0509 | 0.0540 | 0.0574 | 0.0612 | 2 |
| 0.0677 | 0.0718 | 0.0762 | 0.0811 | 0.0865 | 0.0923 | 0.0989 | 3 |
| 0.0951 | 0.1011 | 0.1077 | 0.1150 | 0.1230 | 0.1319 | 0.1419 | 4 |
| 0.1252 | 0.1333 | 0.1424 | 0.1526 | 0.1637 | 0.1763 | 0.1906 | 5 |
| 0.1580 | 0.1687 | 0.1807 | 0.1941 | 0.2090 | 0.2250 | 0.2452 | 6 |
| 0.1936 | 0.2073 | 0.2226 | 0.2399 | 0.2591 | 0.2810 | 0.3063 | 7 |
| 0.2321 | 0.2492 | 0.2684 | 0.2900 | 0.3141 | 0.3419 | 0.3740 | 8 |
| 0.2737 | 0.2946 | 0.3181 | 0.3447 | 0.3745 | 0.4089 | 0.4489 | 9 |
| 0.3183 | 0.3435 | 0.3719 | 0.4041 | 0.4404 | 0.4824 | 0.5314 | 10 |
| 0.3661 | 0.3960 | 0.4298 | 0.4684 | 0.5120 | 0.5625 | 0.6217 | 11 |
| 0.4173 | 0.4523 | 0.4921 | 0.5377 | 0.5894 | 0.6496 | 0.7203 | 12 |
| 0.4720 | 0.5125 | 0.5589 | 0.6121 | 0.6729 | 0.7438 | 0.8275 | 13 |
| 0.5303 | 0.5769 | 0.6303 | 0.6919 | 0.7626 | 0.8453 | 0.9434 | 14 |
| 0.5923 | 0.6455 | 0.7066 | 0.7773 | 0.8587 | 0.9544 | 1.0683 | 15 |
| 0.6581 | 0.7185 | 0.7879 | 0.8685 | 0.9615 | 1.0714 | 1.2025 | 16 |
| 0.7279 | 0.7960 | 0.8745 | 0.9657 | 1.0714 | 1.1965 | 1.3464 | 17 |
| 0.8018 | 0.8781 | 0.9664 | 1.0792 | 1.1885 | 1.3302 | 1.5003 | 18 |
| 0.8799 | 0.9650 | 1.0638 | 1.1790 | 1.3131 | 1.4727 | 1.6648 | 19 |
| 0.9624 | 1.0570 | 1.1669 | 1.2955 | 1.4455 | 1.6243 | 1.8401 | 20 |
| 1.0495 | 1.1541 | 1.2758 | 1.4187 | 1.5857 | 1.7853 | 2.0266 | 21 |
| 1.1415 | 1.2566 | 1.3910 | 1.5490 | 1.7342 | 1.9559 | 2.2247 | 22 |
| 1.2384 | 1.3648 | 1.5126 | 1.6867 | 1.8911 | 2.1365 | 2.4346 | 23 |
| 1.3405 | 1.4789 | 1.6409 | 1.8320 | 2.0569 | 2.3275 | 2.6568 | 24 |
| 1.4480 | 1.5991 | 1.7762 | 1.9854 | 2.2320 | 2.5292 | 2.8917 | 25 |

Tabella **A**-V.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 26 | 0.4276 | 0.4383 | 0.4502 | 0.4633 | 0.4778 | 0.4935 | 0.5107 | 0.5294 |
| 27 | 0.4545 | 0.4683 | 0.4814 | 0.4953 | 0.5107 | 0.5274 | 0.5457 | 0.5657 |
| 28 | 0.4890 | 0.5910 | 0.5143 | 0.5291 | 0.5453 | 0.5631 | 0.5826 | 0.6039 |
| 29 | 0.5223 | 0.5349 | 0.5490 | 0.5646 | 0.5818 | 0.6007 | 0.6213 | 0.6440 |
| 30 | 0.5575 | 0.5707 | 0.5855 | 0.6020 | 0.6203 | 0.6402 | 0.6621 | 0.6861 |
| 31 | 0.5919 | 0.6086 | 0.6241 | 0.6415 | 0.6608 | 0.6819 | 0.7051 | 0.7305 |
| 32 | 0.6345 | 0.6487 | 0.6619 | 0.6832 | 0.7035 | 0.7258 | 0.7503 | 0.7772 |
| 33 | 0.6767 | 0.6913 | 0.7049 | 0.7273 | 0.7487 | 0.7722 | 0.7980 | 0.82 5 |
| 34 | | 0.7367 | 0.7537 | 0.7739 | 0.7964 | 0.8211 | 0.8483 | 0.8784 |
| 35 | | | 0.8026 | 0.8231 | 0.8461 | 0.8723 | 0.9015 | 0.9331 |
| 36 | | | | 0.8762 | 0.9000 | 0.9273 | 0.9576 | 0.9900 |
| 37 | | | | | 0.9572 | 0.9851 | 1.0172 | 1.0520 |
| 38 | | | | | | 1.0473 | 1.0803 | 1.1164 |
| 39 | | | | | | | 1.1476 | 1.1850 |
| 40 | | | | | | | | 1.2582 |

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 26 | 0.3766 | 0.3317 | 0.3372 | 0.3938 | 0.4011 | 0.4091 | 0.4179 | 26 |
| 27 | | 0.4096 | 0.4152 | 0.4219 | 0.4295 | 0.4380 | 0.4473 | 27 |
| 28 | | | 0.4459 | 0.4518 | 0.4593 | 0.4635 | 0.4782 | 28 |
| 29 | | | | 0.4837 | 0.4918 | 0.5006 | 0.5110 | 29 |
| 30 | | | | | 0.5260 | 0.5349 | 0.5459 | 30 |
| 31 | | | | | | 0.5714 | 0.5828 | 31 |
| 32 | | | | | | | 0.6220 | 32 |

Tabella **A**-V.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| 0.5500 | 0.5729 | 0.5987 | 0.6274 | 0.6595 | 0.6951 | 0.7342 | 0.7776 | 26 |
| 0.5878 | 0.6124 | 0.6399 | 0.6708 | 0.7052 | 0.7435 | 0.7856 | 0.8322 | 27 |
| 0.6275 | 0.6537 | 0.6832 | 0.7163 | 0.7531 | 0.7942 | 0.8394 | 0.8895 | 28 |
| 0.6691 | 0.6971 | 0.7236 | 0.7639 | 0.8034 | 0.8473 | 0.8958 | 0.9495 | 29 |
| 0.7128 | 0.7426 | 0.7762 | 0.8139 | 0.8560 | 0.9030 | 0.9548 | 1.0124 | 30 |
| 0.7568 | 0.7905 | 0.8262 | 0.8663 | 0.9112 | 0.9613 | 1.0167 | 1.0783 | 31 |
| 0.8072 | 0.8403 | 0.8787 | 0.9214 | 0.9691 | 1.0226 | 1.0816 | 1.1473 | 32 |
| 0.8582 | 0.8937 | 0.9339 | 0.9792 | 1.0300 | 1.0868 | 1.1497 | 1.2197 | 33 |
| 0.9119 | 0.9494 | 0.9920 | 1.0400 | 1.0939 | 1.1542 | 1.2211 | 1.2956 | 34 |
| 0.9685 | 1.0082 | 1.0532 | 1.1040 | 1.1610 | 1.2250 | 1.2960 | 1.3752 | 35 |
| 1.0282 | 1.0701 | 1.1176 | 1.1713 | 1.2317 | 1.2095 | 1.3748 | 1.4588 | 36 |
| 1.0912 | 1.1354 | 1.1856 | 1.2423 | 1.3002 | 1.3779 | 1.4576 | 1.5466 | 37 |
| 1.1578 | 1.2044 | 1.2573 | 1.3172 | 1.3946 | 1.4604 | 1.5447 | 1.6390 | 38 |
| 1.2283 | 1.2772 | 1.3329 | 1.3962 | 1.4674 | 1.5474 | 1.6365 | 1.7361 | 39 |
| 1.3037 | 1.3511 | 1.4129 | 1.4795 | 1.5546 | 1.6391 | 1.7332 | 1.8385 | 40 |
| 1.3836 | 1.4360 | 1.4971 | 1.5675 | 1.6467 | 1.7358 | 1.8351 | 1.9463 | 41 |
| | 1.5233 | 1.5871 | 1.6607 | 1.7440 | 1.8379 | 1.9426 | 2.0600 | 42 |
| | | 1.6829 | 1.7597 | 1.8478 | 1.9157 | 2.0561 | 2.1799 | 43 |
| | | | 1.8653 | 1.9573 | 2.0597 | 2.1760 | 2.3065 | 44 |
| | | | | 2.0739 | 2.1810 | 2.3032 | 2.4402 | 45 |
| | | | | | 2.3103 | 2.4381 | 2.5823 | 46 |
| | | | | | | 2.5818 | 2.7327 | 47 |
| | | | | | | | 2.8930 | 48 |
| | | | | | | | | 49 |
| | | | | | | | | 50 |

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 26 | 0.8260 | 0.8806 | 0.9426 | 1.0137 | 1.0951 | 1.1883 | 1.2054 | 1.4182 |
| 27 | 0.8844 | 0 9433 | 1.0102 | 1.0869 | 1.1750 | 1.2759 | 1.3918 | 1.5248 |
| 28 | 0.9453 | 1.0090 | 1.0810 | 1.1638 | 1.2588 | 1.3676 | 1.4929 | 1.6368 |
| 29 | 1.0098 | 1.0778 | 1.1552 | 1.2443 | 1.3466 | 1.4638 | 1.5990 | 1.7543 |
| 30 | 1.0769 | 1.1499 | 1.2330 | 1.3286 | 1.4386 | 1.5647 | 1.7102 | 1.8776 |
| 31 | 1.1473 | 1.2255 | 1.3145 | 1.4170 | 1.5349 | 1.6704 | 1.8268 | 2.0069 |
| 32 | 1.2211 | 1.3046 | 1.3998 | 1.5095 | 1.6359 | 1.7812 | 1.9490 | 2.1424 |
| 33 | 1.2984 | 1.3875 | 1.4893 | 1.6065 | 1.7417 | 1.8972 | 2.0770 | 2 2844 |
| 34 | 1.3794 | 1.4745 | 1.5829 | 1.7081 | 1.8525 | 2.0188 | 2.2111 | 2.4332 |
| 35 | 1.4644 | 1.5655 | 1.6811 | 1.8146 | 1.9687 | 2.1461 | 2.3515 | 2.5890 |
| 36 | 1.5535 | 1.6611 | 1.7841 | 1.9262 | 2.0903 | 2.2796 | 2.4988 | 2.7523 |
| 37 | 1.6471 | 1.7613 | 1.8920 | 2.0431 | 2.2178 | 2.4194 | 2.6530 | 2.9234 |
| 38 | 1.7454 | 1.8656 | 2.0053 | 2.1658 | 2.3515 | 2.5659 | 2.8146 | 3.1026 |
| 39 | 1.8188 | 1.9771 | 2.1242 | 2.2945 | 2.4917 | 2.7195 | 2.9839 | 3.2904 |
| 40 | 1.9576 | 2.0933 | 2.2491 | 2.4296 | 2.6387 | 2.8805 | 3.1614 | 3.4872 |
| 41 | 2.0721 | 2.2157 | 2.3804 | 2.5715 | 2.7931 | 3.0195 | 3.3476 | 3.6935 |
| 42 | 2.1929 | 2.3445 | 2.5186 | 2.7208 | 2.9553 | 3.2269 | 3.5429 | 3.9099 |
| 43 | 2.3202 | 2.4802 | 2.6642 | 2.8778 | 3.1259 | 3.4133 | 3.7480 | 4.1369 |
| 44 | 2.4544 | 2.6234 | 2.8176 | 3.0432 | 3.3053 | 3.6093 | 3.9634 | 4.3752 |
| 45 | 2.5961 | 2.7743 | 2.9793 | 3.2175 | 3.4914 | 3.8155 | 4.1899 | 4.6255 |
| 46 | 2.7458 | 2.9338 | 3.1498 | 3.4013 | 3.6936 | 4.0327 | 4.4282 | 4.8888 |
| 47 | 2.9040 | 3.1020 | 3.3298 | 3.5950 | 3.9035 | 4.2616 | 4.6793 | 5.1658 |
| 48 | 3.0724 | 3.2809 | 3.5201 | 3.7996 | 4.1250 | 4.5029 | 4.9438 | 5.4576 |
| 49 | 3.2519 | 3.4703 | 3.7214 | 4.0158 | 4.3587 | 4.7573 | 5.2226 | 5.7650 |
| 50 | | 3.6721 | 3.9353 | 4.2456 | 4.6058 | 5.0259 | 5.5167 | 6.0891 |

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

| Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 1.5610 | 1.7255 | 1.9186 | 2.1470 | 2.4163 | 2.7422 | 3.1399 | 26 |
| 1.6798 | 1.8536 | 2.0866 | 2.3174 | 2.6115 | 2.9670 | 3.4019 | 27 |
| 1.8047 | 1.9984 | 2.2264 | 2.4966 | 2.8167 | 3.2040 | 3.6785 | 28 |
| 1.9357 | 2.1453 | 2.3922 | 2.6852 | 3.0327 | 3.4536 | 3.9700 | 29 |
| 2.0732 | 2.2926 | 2.5663 | 2.8831 | 3.2598 | 3.7163 | 4.2771 | 30 |
| 2.2175 | 2.4614 | 2.7492 | 3.0916 | 3.4986 | 3.9926 | 4.6003 | 31 |
| 2.3687 | 2.6312 | 2.9412 | 3.3102 | 3.7494 | 4.2832 | 4.9403 | 32 |
| 2.5274 | 2.8092 | 3.1425 | 3.5397 | 4.0127 | 4.5882 | 5.2977 | 33 |
| 2.6935 | 2.9959 | 3.3535 | 3.7804 | 4.2891 | 4.9086 | 5.6730 | 34 |
| 2.8676 | 3.1914 | 3.5749 | 4.0326 | 4.5790 | 5.2449 | 6.0672 | 35 |
| 3.0500 | 3.3963 | 3.8067 | 4.2972 | 4.8829 | 5.5976 | 6.4809 | 36 |
| 3.2410 | 3.6110 | 4.0497 | 4.5744 | 5.2016 | 5.9674 | 6.9148 | 37 |
| 3.4413 | 3.8358 | 4.3042 | 4.8648 | 5.5355 | 6.3551 | 7.3697 | 38 |
| 3.6510 | 4.0715 | 4.5708 | 5.1691 | 5.8853 | 6.7613 | 7.8467 | 39 |
| 3.8708 | 4.3183 | 4.8502 | 5.4878 | 6.2518 | 7.1869 | 8.3464 | 40 |
| 4.1011 | 4.5770 | 5.1429 | 5.8218 | 6.6357 | 7.6328 | 8.8700 | 41 |
| 4.3425 | 4.8480 | 5.4496 | 6.1717 | 7.0381 | 8.0999 | 9.4186 | 42 |
| 4.5957 | 5.1322 | 5.7710 | 6.5383 | 7.4596 | 8.5894 | 9.9932 | 43 |
| 4.8613 | 5.4301 | 6.1079 | 6.9225 | 7.9012 | 9.1022 | 10.5954 | 44 |
| 5.1402 | 5.7423 | 6.4612 | 7.3252 | 8.3639 | 9.6394 | 11.2263 | 45 |
| 5.4332 | 6.0710 | 6.8320 | 7.7475 | 8.8491 | 10.2025 | 11.8873 | 46 |
| 5.7412 | 6.4158 | 7.2211 | 8.1907 | 9.3578 | 10.7927 | 12.5799 | 47 |
| 0.0654 | 6.7784 | 7.0300 | 8.6559 | 9.8917 | 11.4117 | 13.3061 | 48 |
| 6.4065 | 7.1539 | 8.0598 | 9.1446 | 10.4520 | 12.0611 | 14.0675 | 49 |
| 6.7666 | 7.5617 | 8.5122 | 9.6585 | 11.0408 | 12.7429 | 14.8665 | 50 |

Tabella **A**-VII.

**Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.**

| Anni di servizio | Età alla data della cessazione dal servizio | | | | | | | | | | | | | Anni di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 51 | 4.1633 | 4.4887 | 4.8679 | 5.3098 | 5.8272 | 6.4309 | 7.1458 | 7.9851 | 8.9887 | 10.1993 | 11.6598 | 13.4591 | 15.7053 | 51 |
| 52 | | 4.7479 | 5.1457 | 5.6095 | 6.1553 | 6.7917 | 7.5458 | 8.4315 | 9.4907 | 10.7689 | 12.3112 | 14.2122 | 16.5865 | 52 |
| 53 | | | 5.4419 | 5.9287 | 6.5031 | 7.1730 | 7.9680 | 8.9022 | 10.0200 | 11.3690 | 12.9973 | 15.0047 | 17.5130 | 53 |
| 54 | | | | 6.2689 | 6.8721 | 7.5776 | 8.4143 | 9.3991 | 10.5782 | 12.0017 | 13.7202 | 15.8394 | 18.4880 | 54 |
| 55 | | | | | 7.2654 | 8.0064 | 8.8848 | 9.9243 | 11.1674 | 12.6689 | 14.4824 | 16.7190 | 19.5149 | 55 |
| 56 | | | | | | 8.4635 | 9.3891 | 10.4792 | 11.7901 | 13.3732 | 15.2861 | 17.6462 | 20.5969 | 56 |
| 57 | | | | | | | 9.9212 | 10.9614 | 12.4484 | 14.1177 | 16.1345 | 18.6241 | 21.7377 | 57 |
| 58 | | | | | | | | 11.6992 | 13.1486 | 14.9050 | 16.0312 | 19.6563 | 22.9406 | 58 |
| 59 | | | | | | | | | 13.8949 | 15.7421 | 17.9813 | 20.7472 | 24.2105 | 59 |
| 60 | | | | | | | | | | 16.6343 | 18.9397 | 21.9071 | 25.5527 | 60 |
| 61 | | | | | | | | | | | 20.0645 | 23.1342 | 26.9683 | 61 |
| 62 | | | | | | | | | | | | 24.4421 | 28.4773 | 62 |
| 63 | | | | | | | | | | | | | 30.0857 | 63 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro dell'interno*: SALANDRA — *Il ministro del tesoro*: CARCANO.

Tabella **B**.

**Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali iscritti alla Cassa, in base alla tabella A.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato 1885-1894).

*Saggio d'interesse del 3,50 %.*

| Anni di età alla data della cessazione dal servizio | Valore capitale della pensione vitalizia unitaria | Anni di età alla data della cessazione dal servizio | Valore capitale della pensione vitalizia unitaria | Anni di età alla data della cessazione dal servizio | Valore capitale della pensione vitalizia unitaria | Anni di età alla data della cessazione dal servizio | Valore capitale della pensione vitalizia unitaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 | 17.85 | | | | | | |
| 21 | 17.72 | 36 | 15.27 | 51 | 11.84 | 66 | 7.43 |
| 22 | 17.59 | 37 | 15.07 | 52 | 11.57 | 67 | 7.14 |
| 23 | 17.46 | 38 | 14.88 | 53 | 11.30 | 68 | 6.85 |
| 24 | 17.32 | 39 | 14.68 | 54 | 11.02 | 69 | 6.56 |
| 25 | 17.17 | 40 | 14.48 | 55 | 10.74 | 70 | 6.28 |
| 26 | 17.02 | 41 | 14.27 | 56 | 10.45 | 71 | 6.00 |
| 27 | 16.87 | 42 | 14.05 | 57 | 10.16 | 72 | 5.73 |
| 28 | 16.71 | 43 | 13.83 | 58 | 9.86 | 73 | 5.46 |
| 29 | 16.54 | 44 | 13.59 | 59 | 9.57 | 74 | 5.20 |
| 30 | 16.38 | 45 | 13.35 | 60 | 9.26 | 75 | 4.95 |
| 31 | 16.20 | 46 | 13.11 | 61 | 8.96 | 76 | 4.70 |
| 32 | 16.02 | 47 | 12.86 | 62 | 8.65 | 77 | 4.47 |
| 33 | 15.84 | 48 | 12.61 | 63 | 8.35 | 78 | 4.24 |
| 34 | 15.65 | 49 | 12.35 | 64 | 8.04 | 79 | 4.02 |
| 35 | 15.46 | 50 | 12.10 | 65 | 7.73 | ≥ 80 | 3.82 |

*Norme per l'applicazione della tabella* **B**. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A*, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio) per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'impiegato alla data del collocamento a riposo o della morte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il ministro dell'interno:* SALANDRA. *Il ministro del tesoro:* CARCANO.

*Il numero* **1385** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successivamente modificato con R. decreto 4 aprile 1912, n. 402;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 64, 114, 115, 139, 140 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, o successivamente modificato con R. decreto 4 aprile 1912, n. 402, sono sostituiti i seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 1915:

« Art. 64. — Il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi, quando venga richiesto di una quantità di liquido determinata ed enunciata in base a misura, non può servirsi di recipienti ordinari ma è obbligato a fornire i liquidi con misure portanti l'indicazione della capacità decimale e munite dei bolli di prima verificazione; esso ha uguale obbligo quando indichi i prezzi delle bevande a misura e le fornisca in base al prezzo indicato.

« Per soddisfare agli obblighi imposti dal presente articolo, il venditore al minuto di vino, birra ed altri liquidi deve essere provvisto delle misure legali nel quantitativo richiesto dalle normali esigenze del proprio esercizio.

« Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terra cotta, deve essere presentata al R. verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi.

« Nei cartelli e negli affissi i prezzi di vendita devono sempre ed unicamente essere riferiti a pesi e misure del sistema metrico decimale, restando vietata ogni altra indicazione di quantità (articoli 1, 9 ed 11 della legge metrica, testo unico).

« Quando la vendita non sia fatta a misura, il prezzo può essere espresso anche in relazione al singolo recipiente, purchè questo non venga indicato con nomi corrispondenti a misure od a pesi aboliti o diversi da quelli del sistema metrico decimale; il recipiente, a sua volta, deve essere sprovvisto di ogni segno od indicazione di capacità.

« Copia del presente articolo deve essere tenuta costantemente esposta nell'esercizio pubblico.

« Il contravventore alle disposizioni di questo articolo è punito con le pene comminate dal testo unico delle leggi metriche ».

« Art. 114. — Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:

| | Oro e dorato | | Argento | |
|---|---|---|---|---|
| | Lire | Cent. | Lire | Cent. |
| Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma . . . . . . . . . . . | 1 | — | — | 50 |
| Per ogni verga maggiore di un ettogramma e non eccedente il chilogramma . . . . . . . . . . . . . | 2 | — | 1 | — |
| Per ogni verga di peso maggiore di un un chilogramma . . . . . . . . . | 3 | — | 1 | 50 |

« Pel saggio di un campione di ceneri auro-argentifere è stabilito il diritto di lire cinque.

« Pel saggio di cui al capoverso c) dell'art. 103 è fissato il diritto di lire tre per ogni saggio.

« Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e di argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve dare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo, sono rispettivamente e singolarmente aumentati di due lire ».

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

« Per ogni analisi di leghe di metalli comuni; lire cinque per ciascuno dei componenti da determinare con un minimo di lire dieci.

« Per ogni determinazione qualitativa di argentatura e doratura, lire una.

« Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 1,50 all'ora di lavoro ».

« Art. 139. — In compenso delle spese inerenti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure ed a quelle inerenti alla verificazione periodica degli strumenti fissi che servono per pesare di cui all'art. 137 del presente regolamento, vengono corrisposte all'ufficiale metrico le seguenti indennità:

« a) L. 10 per ogni Comune ove egli stabilisce un ufficio temporaneo, ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche;

« b) centesimi 15 per ogni certificato rilasciato agli utenti che hanno sottoposto strumenti metrici alla verificazione periodica, tanto nell'ufficio permanente quanto negli uffici temporanei.

« Tali compensi sono pagati dal Ministero per quattro quinti in anticipazione e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verificazione, sono stati trasmessi i documenti giustificativi.

« Un supplemento di compenso può essere accordato a quelli uffici metrici pei quali le indennità suddette risultino insufficienti a compensare le spese che il verificatore deve incontrare in misura superiore alla normale per effetto di viabilità disagiata.

« Tali compensi supplementari, fissati per ciascuno dei detti uffici da apposita tabella da approvarsi per decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica e sentito il Consiglio di Stato, sono corrisposti alla fine della verificazione periodica a ciascun funzionario che l'ha eseguita, giusta una ripartizione proposta dal capo d'ufficio ed approvata dal Ministero ».

« Art. 140. — Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc.

« Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — DANEO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero* 1891 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.**

A temporanea deroga al disposto del paragrafo 30 del regolamento sull'avanzamento (2°, lettera b) l'anzianità minima di servizio richiesta per la promozione a caporale è ridotta a quattro mesi di servizio effettivo alle armi.

La presente disposizione avrà vigore per la durata di un anno, a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

*Il numero* 1894 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con leggi 10 luglio 1910, n. 443, 17 luglio 1910, nn. 515 e 531 e 27 giugno 1912, n. 698;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302 (art. 3), con cui fu istituita la posizione di congedo provvisorio;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243, concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362 e 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249, concernente la sospensione della applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi, fino al grado di colonnello incluso;

Ritenuta la convenienza di sospendere, in vista della presente situazione internazionale, la esonerazione obbligatoria dal servizio attivo degli ufficiali che, sebbene incorsi nella sclusione definitiva dall'avanzamento, sieno

riconosciuti nel pieno possesso di tutte le qualità per bene esercitare le funzioni del loro grado attuale;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra ha facoltà di trattenere in servizio attivo, previo loro consenso, fino al 31 dicembre 1915 e salva, per i generali, l'applicazione dei limiti di età, gli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento che siano riconosciuti pienamente idonei alle funzioni del proprio grado.

Art. 2.

Gli ufficiali che rimarranno così in servizio, saranno considerati in soprannumero alle tabelle organiche annesse alle vigenti leggi d'ordinamento del R. esercito e potranno essere lasciati al comando od alla carica occupata ovvero essere collocati a disposizione o fuori quadro ed in tali casi eventualmente investiti di un comando per incarico; ma non potranno concorrere ulteriormente all'avanzamento durante la permanenza in servizio attivo, tranne che per merito di guerra (art. 14, lettera *A*) della legge 8 giugno 1913, n. 601).

I posti occupati dai predetti ufficiali nei singoli ruoli organici si intenderanno vacanti, ad ogni effetto di legge, dal giorno in cui normalmente gli ufficiali stessi avrebbero dovuto cessare dall'attività di servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali che saranno collocati a disposizione o fuori quadro in virtù del presente decreto conserveranno le indennità di cui si trovassero a godere e in caso di promozione avranno diritto alle indennità stabilite per il comando o la carica che normalmente corrisponde al nuovo grado.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388 si fa noto che gli esami di concorso a 18 posti di addetto consolare bandito con decreto Ministeriale del 1° luglio 1914 avranno principio alla Consulta il giorno 4 gennaio 1915, alle ore 12 precise.

Elenco dei concorrenti ammessi al suddetto concorso:

Assereto Tomaso — Baratta Orazio — Bassano Francesco — Bonarelli Vittorio Emanuele — Buraggi Dionisio — Cabibbo Carmelo — Carpi Leone — Chillemi Alfredo — Cimetta Francesco — Cimino Enzo — Crostarosa Mario — D'Addabbo Filippo — De Benedetti Giovanni Battista — Diana Pasquale — Di Salvo Benedetto — Fani Vincenzo — Fontana Guglielmo — Francisci Angiolo — Galassi Andrea — Geisser Andrea — Laudati Francesco — Magenta Pietro — Mannini Camillo — Mariani Luigi — Mattirolo Eugenio — Mazzola Lorenzo — Menzinger Enrico — Pallotti Roberto — Palumbo Nicola — Pasetti Vittorio — Pasqualucci Gino — Paternò Michelangelo — Rasore Giuseppe — Ricci Paracciani Enrico — Rocca-Serra Paolo Emilio — Roffi Ugo — Ruffino Giovanni Massimo — Salerno-Mole Emilio — Saporito Giovanni — Secco d'Aragona Fermo — Segre Alberto — Scalfati Stanislao — Sdrin Giorgio — Vidau Luigi — Zagarese Otello.

## IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato coi RR. decreti 6 maggio e 13 luglio 1911, nn. 388 e 730;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1914, col quale fu aperto un concorso per 18 posti di addetto consolare;

**Determina quanto segue:**

La Commissione d'esame di cui all'art. 6 del regolamento suddetto, è composta dei seguenti signori:

Rossi professore Luigi, deputato al Parlamento, presidente.

Calisse professore Carlo, deputato al Parlamento; membro.

Pantaleoni professore Maffeo, ordinario nella R. Università di Roma, id.

Anzilotti professore Dionisio, ordinario nella R. Università di Roma, id.

Rosi Michele, professore nella R. Università di Roma, id.

Boucherat professore Giuliano, esaminatore per la lingua francese.

Borgese professore Giuseppe Antonio, esaminatore per la lingua tedesca.

Ripari professore Roberto, esaminatore per la lingua inglese.

Il cav. Emilio Axerio, R. console, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario.

Roma, 20 dicembre 1914.

SONNINO.

## IL MINISTRO
### PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'accordo 1° luglio 1914-21 ottobre 1914, intervenuto fra l'Italia e la Turchia per l'importazione di seme bachi nei due Stati, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'11 dicembre 1914, n. 296;

Riconosciuta la necessità di sottoporre a controllo gli stabilimenti produttori di seme bachi che intendono di esportare il loro prodotto nei paesi dell'Impero ottomano;

**Decreta:**

Art. 1.

Gli stabilimenti industriali, che intendono esportare nei paesi

dell'Impero ottomano seme bachi di propria produzione, debbono farne espressa domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

In tale istanza la Ditta esercente dovrà formalmente dichiarare di essere disposta a sottoporre il proprio stabilimento e il seme bachi prodotto al controllo di funzionari delegati dal Ministero di agricoltura, col diritto ad essi di accedere a tutti i locali e dipendenze dello stabilimento stesso in qualunque tempo, di prendere visione e nota delle procedure seguite nella confezione del seme e nel trattamento di esso sino al momento della esportazione.

Art. 3.

Qualora sorgessero contestazioni sulle operazioni di controllo e sui risultati, sarà ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura il quale sottoporrà la controversia alla R. stazione bacologica sperimentale di Padova per un giudizio inappellabile.

Art. 4.

Il seme da esportare per i paesi dell'Impero ottomano dovrà essere posto in scatole rotonde della capacità di mezza oncia o di una oncia di seme di 30 grammi, aventi una profondità interna non superiore a due centimetri.

La fascetta di chiusura, comprovante il controllo, sarà applicata lungo la congiunzione delle due parti della scatoletta.

Le fascette di chiusura saranno applicate nei mesi di settembre, ottobre e novembre, ma l'applicazione potrà essere differita all'aprile successivo, quando ciò sia espressamente richiesto dalla ditta e motivata dalla convenienza di non far viaggiare il seme che a svernatura ultimata.

Art. 5.

Alla ditta, a cui sarà contestato che lo stabilimento non segue nei procedimenti di confezionatura o di conservazione, le regole necessarie per ottenere e conservare il seme bachi sano, o che il seme prodotto all'esame microscopico non è risultato immune, il Ministero sospenderà immediatamente la facoltà di applicare alle scatolette di seme bachi destinate all'esportazione per i paesi dell'Impero ottomano la fascetta di chiusura comprovante il controllo, radiando la ditta stessa dall'elenco di quelle autorizzate ad esportare per il predetto Stato.

Dell'avvenuta radiazione il ministro di agricoltura darà immediato avviso al Governo interessato.

Art. 6.

Le spese per le visite allo stabilimento bacologico, che si assoggetta al controllo, ordinate dal Ministero di agricoltura (rimborso di spese di viaggio in 1ª classe e diaria di L. 15), sono a carico della Ditta esercente, che pagherà su presentazione della tabella compilata dal funzionario e approvata dal Ministero.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1914.

*Il ministro*
CAVASOLA.

---

# MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## AVVISI.

Il giorno 20 dicembre 1914, in Vidracco, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria fono-telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

---

Il giorno 22 dicembre 1914, in San Remo n. 2 (San Martino), provincia di Porto Maurizio, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 22 dicembre 1914.

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Personale di 1ª e 2ª categoria.*

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Pesenti Amalia nata Bisolfi, ausiliaria a L. 1500 (in aspettativa), richiamata in attività di servizio dal 16 luglio 1914.

Con R. decreto del 23 luglio 1914:

Betti Antonio, ex-ufficiale postale telegrafico, riammesso in servizio con lo stesso grado e con lo stipendio di L. 1500 dal 16 luglio 1914.

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Cerruti Enrico, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, collocato a riposo dal 1° agosto 1914.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Martinengo rag. Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1° agosto 1914.

Con decreto Ministeriale del 18 agosto 1914:

Angeloro Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100. La decorrenza della promozione a L. 1800, conferitagli con il decreto Ministeriale 22 gennaio 1911, è rettificata in quella del 1° ottobre 1910.

Con R. decreto del 23 agosto 1914:

Galassi Concettina, ausiliaria a L. 1700 (in aspettativa), richiamata in servizio dal 1° agosto 1914.

Con R. decreto del 27 agosto 1914:

Pollidori comm. Domenico, ispettore superiore di 1ª classe a L. 8000 collocato a riposo dal 1° settembre 1914.

Con R. decreto del 24 settembre 1914:

Nozzolini Eugenio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, collocato in aspettativa dal 1° settembre 1914.

Con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1914:

Vincentelli Salvatore, alunno (in aspettativa), richiamato in servizio dal 16 ottobre 1914.

Con R. decreto del 22 ottobre 1914:

Leonardi Carmelita, nata Consolandi, ausiliaria a L. 1650, in aspettativa, richiamata in servizio dal 1° ottobre 1914.

De Finis Umberto, ufficiale d'ordine a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1914.

Con R. decreto del 25 ottobre 1914:

Ciuffini Fernando, capo d'ufficio a L. 3400, collocato in aspettativa dal 5 ottobre 1914.

Bascherini Ugo, primo ufficiale postale-telegrafico a L. 3300, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.

Camiciotti Dante, ufficiale postale-telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1914.

Mondini Ferdinando, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.

Con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1914:

Glorioso Salvatore, alunno, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.

Con R. decreto del 1° novembre 1914:

Scopoli Angelo, primo ufficiale postale-telegrafico a L. 3300, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.

Castiglia Antonino, ufficiale postale-telegrafico a L. 2100, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1914.

Bettini Enrico, ufficiale postale-telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.

Camiciotti Dante, ufficiale postale-telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1914,
Giampietro Pasquale, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1914.
Fedi Vittorio, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio del 1° novembre 1914.
Lapenna Arturo, ufficiale postale-telegrafio a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1914.
Oranges Guglielmo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914;
Tiotto Italo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1914.
Vitalini Aldo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dall'8 ottobre 1914.
Vannucci Mario, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 7 settembre 1914.
Lombardo Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 7 settembre 1914.
Pappagallo Leonardo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1914.
Cardella Michelangelo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1914.
Cosci Adriano, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 9 settembre 1914.
Celano Ettore, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.
Bruno Vittorio, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1914.
Lanciotti Giovanni, ufficiale postale-telegrafico a L 1 00, collocato in aspettativa dal 7 settembre 1914.
Retinò Giuseppe, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1914.
De Benedictis Giuseppe, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 22 settembre 1914.
Re Raimondo, ufficiale postale-telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 9 settembre 1914.
Giacomello Antonietta, nata Molà, ausiliaria a L. 1700, in aspettativa, richiamata in servizio dal 16 ottobre 1914.
Germani Erminia, nata Stefani, ausiliaria a L. 1700, in aspettativa, richiamata in servizio dal 1° ottobre 1914.
Cocchi Annina, ausiliaria a L 1700, collocata in aspettativa dal 16 ottobre 1914.
Ottaviani Lidia, ausiliaria a L. 1500, in aspettativa, richiamata in servizio dal 1° novembre 1914.
De Gaetano Gaetano, ufficiale d'ordine a L. 1700, in aspettativa, l'aspettativa accordatagli è cessata col 15 ottobre 1914, ricollocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.
Sbrilli Nello, ufficiale d'ordine a L. 1705, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1914.
Rapa Aristide, ufficiale d'ordine a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° novembre 1914.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

**UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.**

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto dell'8 novembre 1914:

Calvi di Bergolo Vittorio, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo.

Con R. decreto del 6 dicembre 1914:

I seguenti sottotenenti di complemento nell'arma di cavalleria, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Biancoli Aldo — Marconi Giovanni — Acilli Antonio — Mingione Tommaso.

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto dell'8 ottobre 1914:

Perazzi Carmelo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'8 novembre 1914:

Lacroix Filippo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri.

Con R. decreto del 6 dicembre 1914:

Tedesco Ubaldo, sottotenente, promosso tenente.

I seguenti sottotenenti di artiglieria, avendo compiuto con successo il corso di studi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, sono promossi tenenti:

Mutti Ottorino — Trotta Giovanni Battista — Bonessa Enrico — Ferraris Augusto — Regazzi Mario — Faronato Luigi — Dacomo Giovanni — Cazzavillan Luigi — Palma Vittorio — Miani Guido — Poli Sebastiano — Froio Guido — Baggio Romolo — Della Rocca Guido — Busi Aldo — Moy Armando — Garau Efisio — Cancellario D'Alena Mario — Riccomi Dino — Falconi Enzo.

Vallone Riccardo, sergente maggiore nell'arma di artiglieria, nominato sottotenente.

Con R. decreto del 10 dicembre 1914:

I seguenti colonnelli di artiglieria sono esonerati dall'attuale loro carica e nominati alla carica per ciascuno indicata, dal 1° gennaio 1915:

Ranieri cav. Nicola, comandante 12 artiglieria campagna, nominato comandante 35 artiglieria campagna.
Gentile cav. Guglielmo, id. 36 id. id., id. id. 12 id. id.
Mario cav. Prospero, a disposizione Ministero guerra (fuori ruolo), cessa di essere a disposizione ed è nominato comandante 33 artiglieria campagna.
Mucci cav. Luigi, direttore artiglieria Messina, nominato comandante 34 id. id.
Degli Uberti cav. Alfredo, capo ufficio ispettorato generale artiglieria, collocato a disposizione del Ministero della guerra (fuori quadro).

I seguenti tenenti colonnelli di artiglieria sono nominati alla carica per ciascuno indicata, dal 1° gennaio 1915:

Cordero di Montezemolo cav. Vittorio, 30 artiglieria campagna, nominato comandante 31 artiglieria campagna.
Regazzi cav. Giuseppe, 1 id. montagna. id. id. 3 id. montagna.
Muricchio cav. Vincenzo, direttore artiglieria Messina, id. direttore artiglieria Messina.
De Bonis cav. Ulrico, 22 artiglieria campagna, id. comandante 29 artiglieria campagna.
Bandini cav. Enrico, direzione artiglieria La Maddalena, id. direttore artiglieria La Maddalena.
Pasqualino nobile patrizio di Bari cav. Salvatore, 33 artiglieria campagna, id. comandante 36 artiglieria campagna.

*Arma del genio.*

Con anzianità 15 novembre 1914:

Serra cav. Gio. Battista, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 6 dicembre 1914:

I seguenti sottotenenti del genio, avendo compiuto con successo

il corso di studi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, sono promossi tenenti:

Orestano Enrico — Gastaldi Mario — Mendolia Donato — Enacchio Marco — Fabi Fabio — Romano Nicola — Schiraldi Pasquale — Guggino Baldassare.

*Personale permanente dei distretti.*

Con R. decreto dell'8 novembre 1914:

Cocco Erminio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

*Corpo sanitario militare.*

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

Oddi Oddone, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporannee non provenienti da cause di servizio.

Vannocci Quintilio, tenente, id. id. id. id.

Chillemi Onofrio, id, dispensato dal servizio permanente, per sua domanda ed inscritto nei ruoli degli ufficiali medici di complemento.

IMPIEGATI CIVILI.

*Ragionieri geometri del genio.*

Con R. decreto del 1° novembre 1914:

Promozioni nel personale dei ragionieri geometri del genio a decorrere dal 1° novembre 1914:

Marzocchi cav. Antonino, primo ragioniere geometra di 1ª classe — Barbieri cav. Eduardo, id. id. id. di 1ª id., promossi ragionieri geometri capi di 2ª classe.

Con R. decreto del 19 novembre 1914:

Lombardo Alfonso, ragioniere geometra — Ladetto Mario, id. id., collocati in aspettativa per servizio militare, dal 1° settembre 1914.

*Ragionieri d'artiglieria.*

Con R. decreto del 19 novembre 1914:

Michetti Giacomo, ragioniere di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° dicembre 1914.

*Applicati delle Amministrazioni dipendenti.*

Con R. decreto del 15 novembre 1914:

Grossi Vico, applicato in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio, dal 10 novembre 1914.

Oglietti Giovanni, id. in aspettativa, l'assegno annuo d'aspettiva di L. 1200, di cui è provvisto, è elevato a L. 1250, dal 1° luglio 1914.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 29 novembre 1914:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1914 ed inscritti nella riserva:

Ulissi cav. Costantino, colonnello personale dei distretti — Pellegrinetti cav. Mauro, id. id. — Salaris cav. Francesco, tenente colonnello fanteria — Giamboi cav. Ernesto, id. id. — Campo cav. Gaspare, id. id. — Forti cav. Carlo, id. id. — Rey cav. Adolfo, maggiore nei RR. carabinieri — Gattoni cav. Giovanni, maggiore fanteria — Moscardi cav. Gaetano, id. id. — Porcari cav. Felice, id. personale distretti.

Con R. decreto del 1° ottobre 1914:

Nasi Giovanni, capitano di sussistenza, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 1° novembre 1914 ed inscritto nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 6 dicembre 1914:

Morra cav. Francesco, capitano personale permanente distretti, promosso maggiore con anzianità 31 maggio 1914.

Montouri Spartaco, sottotenente di amministrazione, accettata la volontaria rinunzia al grado.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Rizzi Ernesto — Crobu Mario.

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Mistretta Agostino — Ramicone Ettore.

Giusti Giustino, tenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 6 dicembre 1914:

I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Conrado Pietro — Donato Luigi — Rivalta Cesare.

Tintoni Francesco, tenente fanteria — Chimienti Francesco, sottotenente, id, dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Vaccaro Salvatore, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Filippone Silvio, tenente medico — Ruggiero Andrea, id. id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 18 ottobre 1914:

De Persiis Raimondo, tenente medico, a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 1° dicembre 1913.

Con R. decreto del 22 ottobre 1914:

I seguenti sottufficiali e militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti commissari:

Ferroni Carlo — Cava Umberto — Puccio Antonino — Perini Alessandro — Raitano Andrea — Perfetti Carlo — Mancioli Gino — Boccassini Rodolfo — Sabatini Domenico — Serio Francesco — Di Donato Francesco d'Assisi — Nobile Gaetano.

Con R. decreto del 29 novembre 1914:

Coleschi Lorenzo, militare di 3ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di milizia territoriale.

Con R. decreto del 3 dicembre 1914:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti, arma di fanteria:

Galli Luigi — Cugnetto Vincenzo — Caci Luigi — Kellermann Gino — Mastrilli Angelo — Guarino Gaetano — De Francisci Francesco — Coltran Uberto — Mazzitelli Oscar — Marletta Oreste — De Pasquale Vincenzo — Capello di San Franco Marco — Loiacono Nicola — Pontolillo Ernesto — Clerici Antonio — Galeotti Renato — Sparano Pietro — Pata Giovanni — Crescimanni Raffaele — Errani Giovanni — Confalonieri Amilcare — Oddi Baglioni Agostino — Fortunato Raffaele — Guastalla Claudio — Venturi Aldo — Galanti Romolo — Saffiotti Francesco — Urbani Dario — Vaccaroni Vittorio — Nonno Pasquale — Murari Giorgio — De Paola Ignazio — Federico Saverio — Mormile Attilio — Santo Domenico — Billitteri Alfredo — Di Piazza Giovanni — Balli Mario — Majnoni d'Intignano Massimiliano — Fabozzi Umberto — Fiorelli Olderico — Tresoldi Giuseppe — Pini Innocenzo — Castelliui Gualtiero.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

**Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.**

Roma, 23 dicembre 1914.

| TITOLI | Corso medio |
|---|---|
| **Titoli di Stato.** | |
| CONSOLIDATI. | |
| — Rendita 3,50 % netto (1906) | 88.25[83] |
| — Rendita 3,50 % netto (emissione 1902) | 87.75 |
| — Rendita 3,00 % lordo | — |
| REDIMIBILI. | |
| — Buoni del tesoro quinquennali | 96.95 |
| — Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª) | — |
| — Obbligazioni 3 % netto redimibili | 407.— |
| — Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866 | — |
| — Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule | 300.20 |
| — Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane | — |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno | — |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana | — |
| — Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele | — |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara | — |
| — Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo | — |
| — Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui | — |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba | — |
| — Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia | — |
| — Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | — |
| — Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. | 320.— |
| — Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹. | 320.— |
| — Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana | 525.— |
| — Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour | — |
| — Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere | — |
| — Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma | — |
| — Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli | — |
| — Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo) | — |
| — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo) | — |
| **Titoli garantiti dallo Stato.** | |
| — Obbligazioni 3 0/0 delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882) | 300.— |
| — Obbligazioni 5 0/0 del prestito unificato della città di Napoli | — |
| — Cartelle di credito comunale e provinciale 4 0/0. | — |
| — Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 0/0 (antiche obbligazioni 4 0/0 oro della città di Roma) | 450.— |
| — Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 0/0 | 900.— |
| — Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 0/0 netto | — |
| CARTELLE FONDIARIE. | |
| — Cartelle di Sicilia 5 0/0 | — |
| — Cartelle di Sicilia 3.75 0/0 | — |
| — Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 0/0 | 406.19 |
| — Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 0/0 | — |
| — Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 0/0 | 438.50 |
| — Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 0/0 | — |
| — Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 0/0 | 437.— |
| — Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 0/0 | 466.— |
| — Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 0/0 | — |
| — Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 0/0 | 476.33 |
| — Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 0/0 | 437.50 |
| — Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 0/0 | 503.50 |
| — Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 0/0 | 498.— |
| — Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 0/0 | 447.— |
| — Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 0/0 | — |
| — Cartelle del Banco di San Spirito 4 0/0 | — |
| — Credito Fondiario Sardo 4 1/2 0/0 | — |
| — Credito Fondiario di Bologna 5 0/0 | 502.— |
| — Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 0/0 | 488.— |
| — Credito Fondiario di Bologna 4 0/0 | 456.— |
| — Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 0/0 | 442.— |

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 449395 | 10 50 | Romano *Stefano* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre *Cordaro* Marcella fu Giovanni, vedova Romano, domic. in Pozzolo Formigaro (Alessandria) | Romano *Giacomo-Stefano* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre *Cordara* Marcella, ecc., come contro |
| » | 326820 | 1617 — | *De Benedetti Maria* fu Abramo, minore, sotto la patria potestà della madre Matilde Levi Deveali, vedova De Benedetti, domiciliata a Torino | *Debenedetti Marianna Mary* fu Abramo, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 dicembre 1914.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

(E. 24)

*Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione).

Il signor De Angelis Domenico fu Girolamo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 85 ordinale, n. 528 di protocollo e n. 5763 di posizione, statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Caserta in data 24 settembre 1914, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 3,50, consolidato 3,50 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1914.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor De Angelis Domenico fu Girolamo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 dicembre 1914.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

### 3° AVVISO.

La signora Luzzi Marietta fu Vincenzo, moglie di Gagliardi Antonio, domiciliata in Tramutola (Potenza), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candia Casimiro, addetto alla pretura di Viggiano, ha diffidato il proprio marito, sig. Gagliardi Antonio di Giuseppe, domiciliato nello stesso Comune, a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia, il certificato n. 377.632 della rendita annua di L. 87,50 del cons. 3,50 %, intestato ad essa Luzzi Marietta col vincolo dotale.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di iscrizione sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di tramutamento in cartelle al portatore, presentata dalla signora Luzzi Marietta.

Roma, 25 agosto 1914.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

### AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 29 gennaio 1915, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni a sorte, relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passate in servizio di questa Direzione generale.

41ª estrazione a sorte delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407) per la linea Cavallermaggiore Bra nel quantitativo di 35 sulle 1750 attualmente vigenti.

49ª estrazione a sorte delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, numero 702) per la linea Cavallermaggiore Alessandria nel quantitativo di 224 sulle 18349 attualmente vigenti.

19ª estrazione a sorte delle azioni Comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279) per la linea Bra Cantalupo e Castagnole Mortara nel quantitativo di n. 329 e cioè n. 19 titoli unitari e 31 titoli decupli sulle 16456 azioni attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsare dal 1° luglio 1915.

Roma, 23 dicembre 1914.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

*Per il direttore capo di divisione*
ENRICI.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 dicembre 1914, in L. 105,70.**

## MINISTERO DEL TESORO
E
## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei cambi secondo le comunicazioni delle**

**piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 22 dicembre 1914.**

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

| PIAZZA | DENARO | LETTERA |
|---|---|---|
| Parigi | 102 89 | 103 31 |
| Londra | 25 85 | 25 93 |
| Berlino | 116.19 | 117 25 |
| Vienna | 91 44 | 92 31 |
| New York | 5 29 | 5 34 |
| Buenos Aires | 2 25 | 2 27 |
| Svizzera | 101 4 | 101.87 1/2 |
| Cambio dell'oro | 105 50 | 105.90 |

**Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 23 al 26 dicembre 1914:**

| | |
|---|---|
| Franchi | 103.10 |
| Lire sterline | 25 89 |
| Marchi | 116.72 |
| Corone | 91.87 1/2 |
| Dollari | 5.31 1/2 |
| Pesos carta | 2.26 |
| Lire oro | 105.70 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di meccanica razionale nel R. politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1,22 non più tardi del 30 aprile 1915 e vi dovranno unire:

*a)* un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b)* un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c)* i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

*d)* il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev' esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni o lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 21 dicembre 1914.

*Il ministro*
GRIPPO.

2

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato dell'emigrazione approvato con R. decreto 6 marzo 1913, n. 849;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1914 col quale era aperto un concorso ad un posto di commissario dell'emigrazione, fissandosi come termine per la presentazione delle domande il 30 giugno 1914;

Visto l'altro decreto Ministeriale in data 11 giugno 1914 col quale il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione era prorogato al 30 agosto 1914, ed il successivo decreto in data 11 agosto che prorogava ancora il termine fino al 31 dicembre corrente anno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il concorso medesimo;

**Decreta:**

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di commissario dell'emigrazione, e per il deposito dei relativi documenti, è prorogato al 28 febbraio 1915.

Roma, 25 dicembre 1914.

SONNINO.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

### CRONACA DELLA GUERRA

Nonostante che un comunicato dello stato maggiore generale tedesco assicuri che nel teatro della guerra dell'est la situazione è immutata, pare, tuttavia – e il fatto è confermato dettagliatamente da due telegrammi ufficiali da Pietrogrado – che tra il 23 e il 24 vi è stata molta attività in tutti i punti di quel vasto settore. Pare anche, secondo tali dispacci, che, dovunque, la sorte delle armi sia stata favorevole ai russi e che questi abbiano inflitto, respingendolo, gravi perdite al nemico.

Nella Galizia, all'opposto, non si sono avuti che scontri parziali, senza importanza strategica. I russi, però, occupano ancora alcune creste dei Carpazi, ove si sono fortemente trincerati.

Nel settore franco-belga, da qualche giorno a questa parte, gli alleati non dànno un istante di tregua al nemico. Se è vero che il comunicato tedesco parla di successi tedeschi in vari punti del settore, è anche vero che la situazione militare, soprattutto sul litorale, va delineandosi favorevole agli anglo-franco-belgi.

Nel settore turco non pare che i successi delle truppe ottomane, telegrafati ufficialmente da Costantinopoli, possano paralizzare quelli russi, cui accenna il comu-

nicato dello stato maggiore dell'esercito russo del Caucaso. Secondo questo comunicato, nella importante regione di Van, i turchi avrebbero dovuto ripiegare con forti perdite.

Un telegramma ufficiale da Parigi getta un po' di luce sul siluramento d'una corazzata francese.

La corazzata non sarebbe affondata; ma avrebbe ricevuto solamente dei danni a prua.

Della guerra in mare e in cielo abbiamo oggi il bombardamento del porto turco di Gurkhi, per parte d'un incrociatore francese; la distruzione d'un'opera d'arte ferroviaria presso Alessandretta, per parte di truppe da sbarco inglesi, e il lancio di bombe su Dover, per parte d'un aereoplano tedesco.

*L'Agenzia Stefani* comunica in proposito i seguenti telegrammi:

*Parigi, 24* (ufficiale). — Un sottomarino austro-ungarico ha lanciato due torpedini su una corazzata francese nel canale di Otranto.

Una torpedine ha colpito la corazzata a prua ed ha esploso producendo danni materiali poco importanti. Nessun ferito.

*Cairo, 24* (ufficiale). — Truppe da sbarco sostenute da un incrociatore inglese distrussero presso Alessandretta un'opera d'arte sulla ferrovia di Bagdad. Per ordine del comandante inglese, il governatore fece saltare il materiale. Queste operazioni produssero viva impressione sulla colonia siriaca.

*Dover, 24.* — L'aeroplano che ha volato su Dover veniva da Doel e volava a grande altezza La bomba che esso ha lanciato è caduta nel giardino del castello storico di Dover.

Due aeroplani inglesi sono partiti subito, ma inutilmente, all'inseguimento del nemico.

*Pietrogrado, 25* (ufficiale). — Sulla Bzura, presso il castello di Joukow, a cinque verste da Sechatschew, la notte del 23 corrente i russi hanno messo in completa rotta forze tedesche molto considerevoli che erano passate sulla riva destra del detto fiume.

Un reggimento tedesco è stato quasi annientato: esso ha perduto 5 mitragliatrici ed ha abbandonato nelle mani dei russi 5 ufficiali e 518 soldati.

La stessa notte e durante tutta la giornata del 23 dicembre i tedeschi hanno pronunziato una serie di violenti attacchi nella regione di Bolimow. Gli attacchi sono stati dovunque respinti da contrattacchi russi.

Sulla Pilitza, nella regione di Inowlods e a valle di questo punto combattimenti ostinatissimi si sono prolungati fino al 23 dicembre. I russi hanno respinto i tedeschi che erano precedentemente passati sulla riva destra del fiume.

Sulla Nida il 22 ed il 23 dicembre combattimenti furono impegnati su tutto il fronte che rivestirono il carattere di una particolare ostinazione sul corso inferiore della Nida fra Visliza e Njni-Kortschin.

Durante questi due giorni i russi catturarono nel distretto a nord di Pintschow 57 ufficiali e 4000 soldati e a sud di Pintschow 8 ufficiali e 600 soldati.

A sud della Vistola sono continuati i successi dei giorni precedenti. I russi hanno catturato in questa regione 1500 soldati.

Nella Prussia orientale, a Przemysl e sul fronte dei Carpazi nessun cambiamento essenziale.

*Pietrogrado, 25.* — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Nessuna modificazione su tutto il nostro fronte sulla riva sinistra della Vistola e in Galizia.

Nella notte dal 23 al 24 dicembre e durante tutta la giornata del 24 i tedeschi hanno pronunciato i loro attacchi principalmente nelle regioni di Sochatschew e di Bolimow. Tutti i loro attacchi sono stati respinti e noi abbiamo inflitto perdite enormi al nemico.

Continua il combattimento sulla Pilitza.

Durante lo sviluppo della nostra offensiva nei contrafforti dei Carpazi due nostri reggimenti di fanteria hanno dato prova d'un grande valore. Dopo essere arrivati marciando sotto un fuoco omicida fino al limite delle acque ghiacciate della Jasiolka, questi reggimenti in una carica alla baionetta hanno sloggiato gli austriaci dalle loro linee e hanno fatto prigionieri 4 ufficiali e 150 soldati.

*Vienna, 25.* — Un comunicato ufficiale in data 25 corrente mezzogiorno dice: Ieri sul teatro della guerra del nord-est è continuato il combattimento su grande parte del fronte.

Le nostre forze nei bacini del Nagyag e del Latorcza hanno respinto parecchi attacchi con gravi perdite per il nemico.

In prossimità del passo di Uzsok prendemmo una collina sulla frontiera.

Nella Galizia abbiamo continuato a spingere l'avversario verso Lisko. Invece fra Wistok e Biala il nemico ha continuato i suoi attacchi durante l'intera giornata e con particolare intensità nella vigilia di Natale e nella notte santa.

Sul Dunajetz e sul nostro fronte la situazione è invariata.

*Berlino, 25.* — Lo stato maggiore generale riceve dal grande quartier generale, in data 25 dicembre, mattina:

In Fiandra: Ieri generalmente tranquillità. A est di Festubert una parte delle trincee che terminava nella posizione presa il 20 dicembre è stata strappata agli inglesi.

Presso Chivy a nord-est di Vailly le nostre truppe si sono impadronite di una compagnia nemica trovantesi dinanzi alla nostra posizione.

Sono stati presi 172 francesi. Il nemico ha tentato di strapparci di nuovo questa posizione ma ha subito forti perdite.

Attacchi francesi presso Souain e Pethers come pure piccole punte in avanti a nord-ovest di Verdun e ad ovest di Apremont sono stati respinti.

Nel teatro dell'est la situazione è immutata.

*Il Comando superiore dell'esercito.*

*Parigi, 25.* — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio combattimenti intermittenti di artiglieria.

Dalla Lys all'Oise abbiamo raggiunto la sera del 23 la biforcazione delle strade da Loos a Rutoire e da Loos a Vermelles.

A nord-est di Albert ci siamo impadroniti della parte del villaggio di Roisselle situata a sud-ovest della chiesa e di una trincea avanzata a sud del villaggio.

A nord di Roye Lies presso Lihons abbiamo pure fatto alcuni progressi con vari attacchi diretti con molto slancio, e abbiamo conservato il terreno acquistato.

A sud dell'Oise la nostra artiglieria ha battuto le organizzazioni difensive del nemico nella regione di Vailly e sul castello di Nouvron.

Nell'Aisne e nella Champagne combattimenti di artiglierie. Parecchi attacchi tedeschi sono stati respinti.

A nord di Sapigneul e specialmente a Berry du Bac una leggera avanzata delle nostre truppe è stata seguita da un forte contrattacco nemico, che è completamente fallito.

Nelle regioni di Perthes, Mesnil e Murnus i nostri progressi del giorno precedente sono stati continuati e consolidati.

A nord di Mesnil ci siamo impadroniti di un bosco fortemente organizzato dal nemico, ad est delle trincee da noi conquistate il giorno 23.

A nord-est di Mesnil e ad est di Perthes abbiamo cacciato il nemico da quella parte delle trincee che ancora occupava e siamo ora padroni di tutte le sue prime linee di difesa.

Nell'Argonne, nel bosco di la Crurie, a Bagatelle, a Fontaine Madame e a Saint Hubert abbiamo respinto cinque attacchi e conservato il nostro fronte.

Tra l'Argonne e la Mosa, malgrado la neve e la nebbia, abbiamo progredito sul fronte Bourcuilles-Vauquois.

Nella regione di Cuisy, nel bosco di Forges, la nostra artiglieria pesante, battendo le batterie di mitragliatrici nemiche, ha permesso alla nostra fanteria di fare una buona avanzata.

Sulla riva destra della Mosa i tedeschi hanno bombardato l'estremità sud del bosco di Consenvoie, ove ci siamo stabiliti.

Nel bosco di Ailly e nella foresta di Apremont la nostra artiglieria ha costretto il nemico a sgombrare parecchie trincee.

Nei bassi Vosgi ci siamo avanzati fino a 1500 metri da Cirey sur Vesouze.

*Parigi*, *25*. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Leggeri progressi davanti a Nieuport. Verso Notre Dame de Lorette (nord di Lens) un attacco nemico è stato respinto. Questa mattina abbiamo preso una nuova trincea presso Puisaleine e vi ci siamo mantenuti, malgrado parecchi contrattacchi. La notte scorsa il nemico ha vigorosamente attaccato senza successo nei Vosgi, a La Tête de Forres.

*Pietrogrado*, *25*. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

L'azione si sviluppa nella regione di Oltinsk.

Il nemico, dopo un'accanita resistenza nella regione di Van, ha ripiegato, con gravi perdite, sulla linea Serai-Assourlie.

*Costantinopoli*, *25*. — Il quartiere generale comunica:

Sulla frontiera del Caucaso, fra Oyre e Id le nostre truppe hanno riportato una vittoria decisiva. La battaglia continua con nuovi successi per noi. Finora abbiamo preso sei cannoni, oltre mille prigionieri, fra cui un colonnello, ed una quantità di munizioni e di materiale.

Un incrociatore inglese ha tentato ieri di penetrare ad Akaba, ma fu obbligato a ritirarsi immediatamente sotto il fuoco di un nostro incrociatore. Esso non ha prodotto alcun danno.

*Atene*, *25*. — L'*Agenzia di Atene* annunzia, in data 23 corrente: Stamane alle 11 del mattino un incrociatore francese si è avvicinato alla costa asiatica dei Dardanelli ed ha tirato quattordici colpi di cannone contro le truppe turche concentrate a Gurkhi, disperdendole.

*Londra*, *25* (ufficiale). — Oggi a mezzogiorno e mezzo è stato visto, a grande altezza, in direzione est-ovest, un aeroplano nemico che volava al disopra di Sheerness a 53 miglia da Londra.

Un aeroplano inglese spiccò il volo, inseguì, attaccò e colpì due volte l'aeroplano nemico, il quale scomparve verso il mare.

## L' Italia in Albania

L'*Agenzia Stefani* comunica:

*Valona*, *25*. — Da qualche giorno si aveva notizia che in Valona si preparavano movimenti con scopi non ben definiti, ma intesi a scalzare ogni autorità.

Un bando emanato ieri dall'autorità locale aveva proibito a tutti di portare armi e ciò per contrastare ad un'agitazione sorta all'intento di ottenere lo sfratto dei profughi ed il loro rinvio forzato in Epiro.

Stamane si sono uditi poco dopo l'alba colpi d'arma da fuoco in vari punti della città. La popolazione è impressionatissima. I connazionali si rifugiano nel Consolato d' Italia. Il R. console ha chiesto all'ammiraglio Patris lo sbarco dei marinai della *Sardegna*.

*Valona*, *25*. — I marinai italiani sono scesi a terra senza incidenti.

Il comandante della gendarmeria della città ed altri notabili si sono recati a visitare il console d'Italia, gli hanno espresso sentimenti di riconoscenza per quanto l' Italia fa per Valona ed hanno promesso la cooperazione della popolazione.

I marinai hanno occupato pacificamente la città.

Regna tranquillità perfetta.

## R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

### CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

*Adunanza del 20 dicembre 1914*

*Presidenza del socio senatore* LORENZO CAMERANO
*vice-presidente dell'Accademia*

Il presidente dando notizie della salute dei soci Manno e Renier rinnova i voti per la loro pronta guarigione.

Il socio Patetta presenta con parole di encomio il volume del dott. G. Carbonelli « I diritti di pedaggio delle droghe in Asti nel secolo decimoquarto » (Roma, Centenari, 1914).

Invitato dal presidente, il socio Pizzi legge la commemorazione del compianto socio nazionale Michele Kerbaker. Essa sarà inserita negli Atti.

Per la pubblicazione negli Atti il socio De Sanctis presenta a nome del socio Renier assente una Nota del dott. Francesco Picco intitolata « Due lettere autografe ed un sonetto di G. B. Marino », ed a proprio nome e sotto la propria responsabilità uno studio del dott. Bacchisio Motzo su « Aristea ».

Il socio Einaudi legge, anche a nome del collega Patetta, la relazione intorno alla Memoria del prof. Giuseppe Prato su « La teoria e la pratica della carta moneta prima degli assegnati rivoluzionari ».

La Classe approva con voto palese la relazione e poi, a scrutinio segreto, delibera con pienezza di voti la inserzione della monografia del Prato nelle Memorie accademiche.

Dopo di che, con gli auguri del presidente ai soci per l'anno nuovo, l'adunanza è tolta.

## CRONACA ITALIANA

**Onoranze**. — S. E. Salandra, presidente del Consiglio dei ministri, diede ieri l'altro partecipazione, al venerando senatore professore Enrico Pessina, della sua nomina a ministro di Stato, col seguente telegramma:

« Con memore affetto e venerazione di discepolo, annunzio che S. M. il Re, su mia proposta e deliberazione del Consiglio dei ministri, ha nominato V. E. ministro di Stato.

L'Augusto Sovrano ed il Governo hanno voluto onorare il più illustre maestro della scienza giuridica italiana ».

**Ai nostri soldati**. — L'Unione di lavoro fra le donne romane, presieduta dalla principessa di Sonnino, il giorno 20 corr. ha rimesso al comando del 5° corpo d'armata di Verona diecimila oggetti (cappucci, panciere, manichini, sciarpe) per distribuirli ai soldati che svernano al confine.

La spedizione degli indumenti che le signore di Roma hanno con vero slancio patriottico confezionato, è stata accompagnata dal principe di Piombino che ne cura la consegna.

**Il Tevere**. — Le dirotte pioggie di questi ultimi giorni hanno nuovamente gonfiato il fiume. L'altr'ieri all'idrometro di Ripetta il livello delle acque segnava tredici metri. Fuori porta San Paolo le acque hanno straripato, allagando le tenute di Decima, Malafede, Mezzo Cammino. Il servizio automobilistico Roma-Ostia è stato sospeso.

Anche nella città si ebbero, a causa di rigurgiti prodotti dalla pioggia torrenziale e continua, degli allagamenti in locali sotterranei.

Nel Trastevere ed ai Prati di Castello furono chiamati i vigili per lo sgombero di alcune cantine.

Nella scorsa notte la piena si mantenne stazionaria. Fortunatamente non si ebbero a deplorare disgrazie.

**Conferenza**. — Lunedì, alle ore 21,30, nella sede dell'Associa-

zione della stampa, a Roma, il prof. Enrico Barone terrà una conferenza sul tema: *Armi o diplomazia?*

**Inaugurazioni.** — A Firenze ebbero luogo, l'altr'ieri, due cerimonie inaugurali alle quali presenziava S. E. il sottosegretario di Stato, Rosadi: quella promossa dalla Società delle belle arti per la prima Esposizione invernale toscana e quella della nuova scuola superiore di architettura, della quale si è fatto iniziatore in Italia S. E. Rosadi. Alle due geniali cerimonie intervennero tutte le autorità locali ed illustri artisti.

Alla scuola di architettura S. E. Rosadi, con elevato discorso, lungamente svolse il significato del semplice esperimento in cui consiste il nuovo corso di scuola superiore di architettura. Disse che nella sua iniziativa non vi è nessun merito personale, ma che il merito sarà di chi con l'opera darà credito e fortuna all'esperimento.

Il discorso di S. E. Rosadi, che è stato più volte interrotto da calorosi applausi dal numeroso uditorio, è stato alla fine coronato da una vivissima ovazione.

Parlarono poscia il prof. Bellotti, della sezione fisico-artistica dell'Istituto tecnico, il comm. Corsini, presidente del Consiglio degli ingegneri e architetti.

Al direttore dell'Istituto di belle arti pervenne il seguente telegramma di S. E. il ministro della pubblica istruzione Grippo:

« Invio il mio vivo augurio di fortunato sviluppo alla nuova scuola fiorentina di architettura che sorge sotto l'auspicio dell'illustre amico e collega on. Rosadi, che tanto ne curò l'istituzione, a cui mando per mezzo di V. S. cordiali saluti.

« *Grippo* ».

Telegrafarono aderendo alla cerimonia Ettore Ferrari, presidente dell'Istituto di belle arti di Roma, i direttori dei principali Istituti di belle arti d'Italia e moltissimi artisti.

**Nella Libia.** — Un telegramma da Tripoli, in data del 24 corrente, informa che la colonna Miani è giunta a Socna senza incidenti.

**Fratellanza latina.** — Un telegramma da Bucarest informa che continua e si accentua la più simpatica eco per l'iniziativa presa della costituzione di una Lega italo-rumena. Ottanta deputati rumeni, tra cui gli ex-ministri Take Jonescu, Fleva, Greceano, Lahovary, Arion, il vice presidente della Camera rumena, Frumuscanu, il sig. Ilogi Fudorache, presidente della Camera di commercio di Bucarest, Victor Jonescu, direttore dell'*Actziunea*, il sig. Marzetscu, sindaco di Jassy, Const. Mille, direttore dei giornali *Adevarul* e *Dimineatza*, il generale Croiniceanu, ex-ministro della guerra, hanno telegrafato all'on. Artom, presidente dell'Istituto coloniale italiano, plaudendo entusiasticamente all'iniziativa presa ed inneggiando alla fratellanza coll'Italia.

Numerosi senatori hanno inviato le loro adesioni. Il Comitato per la costituzione della Lega rumeno-italiana composto dei deputati Marzeno, liberale, Cineo, democratico, e Deslin, conservatore, trova l'appoggio di tutte le varie correnti della pubblica opinione rumena, ispirata alla più calda simpatia per l'Italia.

**Necrologio.** — Ieri, a Palermo, è morto l'avv. Petrilli Oreste, primo presidente di Corte di cassazione, senatore del Regno.

Insigne magistrato, profondo cultore delle scienze giuridiche, il Petrilli si addottorò giovanissimo all'Università di Napoli, continuandovi la nobile tradizione di tante illustri personalità.

L'on. Petrilli nacque a Caserta nel settembre del 1838. Nel giugno 1911 venne nominato senatore del Regno.

**Gravi disastri.** — A Valmontone, in quel di Velletri, l'altra sera, alle 19.30, una frana demoliva cinque case e ne lesionava due, seppellendo sotto le macerie circa quaranta persone delle quali quattro furono estratte morte e dodici ferite, di cui due moribonde.

Una compagnia del 1° genio e un drappello di trentasei carabinieri giunsero sul luogo da Roma ieri mattina, in treno speciale, e procedettero alle operazioni di sgombero e di vigilanza delle due case lesionate.

I lavori, stati iniziati dagli abitanti di Valmontone e paesi vicini, continuarono alacremente per opera dei militari.

Le vittime estratte sono state identificate. I feriti migliorano, ad eccezione di uno che si trova in gravi condizioni. Essi sono stati trasportati all'ospedale Vittorio Emanuele dalla locale Croce d'oro.

Da una statistica fatta circa le persone che abitavano le case abbattute dalla frana si teme che altre venti persone giacciano ancora sotto le macerie. Otto persone sono state estratte incolumi.

Alle 13 di ieri giunsero sul luogo i pompieri inviati dal sindaco di Roma. Alle 14 giunse sul luogo il prefetto di Roma, comm. Aphel, accompagnato dal deputato del collegio, on. Veroni, e dal consigliere provinciale, principe don Giovanni Borghese, e si recò allo ospedale a visitare i feriti.

Il prefetto lasciò mille lire inviate da S. E. il presidente del Consiglio, Salandra, per provvedere ai più urgenti bisogni.

I morti sono finora sette: si conferma che vi siano ancora sotto le macerie una ventina di cadaveri.

Il Municipio ordinò lo sgombro di alcune case del quartiere Broglio che, sebbene rimaste in piedi, sono pericolanti.

*** Ieri, a Trapani, la macchina di un treno viaggiatori, proveniente da Partanna e diretto a Castelvetrano, in prossimità di Partanna ha deragliato ed è precipitata nella sottostante vallata rovesciandosi sul fianco e travolgendo il fuochista Sanseverino Giovanni che è morto.

Sono rimasti feriti il macchinista, un ferroviere e sei viaggiatori, di cui uno gravemente.

**Scoperte archeologiche.** — Nel territorio di Osimo sono state fatte importanti scoperte archeologiche: è stato trovato un sepolcro di matrona gallica. Nella tomba furono trovati cimeli di antichissimo tempo e di grande valore.

Un'altra tomba pregevole è stata rinvenuta presso Castel Bellini. Sono stati trovati anche degli oggetti di ambra lavorati.

**Per l'esportazione vinicola.** — La Camera di commercio di Roma comunica:

« A compensare le diminuzioni delle entrate doganali, gli Stati Uniti del Nord America hanno ristabilito un complesso di tasse interne che colpiscono anche i vini, sia di produzione locale che importati.

Gli interessati, per maggiori schiarimenti, possono rivolgersi alla Camera di commercio ».

**Revoca.** — L'*Agenzia Stefani* comunica:

*Buenos Aires, 24.* — Un decreto annulla la proibizione dell'esportazione del grano e della farina.

**Marina mercantile.** — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Santos per l'Europa. — L'*Etna*, della N. G. I., è partito per Genova da Montevideo. — Il *Cavour*, della Transatlantica italiana, è giunto a Buenos Aires.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

VIENNA, 24. — La *Wiener Zeitung* pubblica lettere autografe dell'Imperatore al ministro comune delle finanze, Bilinski, nelle quali è detto che il generale Potiorek, in seguito a sua domanda per ragioni di salute, è collocato a riposo, ed il tenente generale Sarkotic è nominato generale comandante della Bosnia Erzegovina ed è incaricato delle funzioni di capo del Governo della Bosnia Erzegovina.

MADRID, 24. — La notizia riprodotta dai giornali che un marinaio italiano sarebbe stato ucciso a Siviglia dal capitano di un vapore tedesco a bordo di questo, va rettificata nel senso che l'uccisione avvenne a bordo di un vapore inglese e l'uccisore fu uno svedese, che venne arrestato.

DURAZZO, 24. — Essad pascià in considerazione delle gravi con-

dizioni in cui si trova l'interno dell'Albania e specialmente Tirana e dintorni è partito oggi per via di mare per Kroja, ove si unirà alle forze armate colà adunate.

Col piroscafo *Città di Bari* partiranno anche altri armati.

PARIGI, 25. — I giornali hanno da Durazzo: La residenza di Essad pascià a Tirana è stata incendiata.

PIETROGRADO, 25. — Si ha da Teheran: Una bomba è esplosa dinanzi alla Legazione d'Inghilterra. Una rivendita di tabacchi è rimasta danneggiata dallo scoppio; il proprietario di essa è rimasto ucciso.

S'ignora l'autore e lo scopo dell'attentato.

BRUXELLES, 25. — Il governatore generale del Belgio ha investito la Società generale del Belgio del diritto esclusivo di emettere biglietti di Banca, da principio per un anno. I biglietti hanno corso obbligatorio.

La Banca nazionale belga non deve più emettere fin da oggi nuovi biglietti nè rimettere in corso i biglietti tornati nelle sue casse o che vi tornassero ulteriormente.

BUDAPEST, 25. — Nella riunione dell'Associazione dei soccorsi di guerra, il presidente del Consiglio, conte Tisza, ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato:

Chi ha provocato la guerra è il più grande delinquente. D'altra parte la nazione deve essere pronta a far la guerra impostale con la forza.

Negli ultimi tempi la Monarchia austro-ungarica fu più volte sull'orlo della guerra e furono necessari il più grande amore per la pace e la padronanza di sè stessi per mantenere la pace. Ora possiamo dire con piena coscienza: Non siamo noi che abbiamo provocato la guerra, ma faremo questa guerra impostaci da passioni perverse fino a che non avremo raggiunto la vittoria. I terribili avvenimenti di Serajevo costituiscono la prova che ci era impossibile evitare la guerra. Questa ha dimostrato che ciascun membro della nazione è fratello dell'altro. La guerra ha eliminato tutte le divisioni di religione, di classe e di nazionalità.

BRUXELLES, 25. — A proposito del fatto che la Banca nazionale del Belgio è stata privata del privilegio dell'emissione dei biglietti di banca, di cui è stata invece investita la Società generale del Belgio, il Governo generale fa rilevare che la Banca nazionale depositò presso la Banca d'Inghilterra tutte le sue riserve metalliche, una grande quantità di biglietti pronti per l'emissione, i suoi *clichés* di biglietti e i loro sigilli ed inoltre i titoli di Stato, i titoli di cauzione privati ed i valori della Cassa generale di risparmio.

La Banca d'Inghilterra rifiutò ad una Commissione di membri de Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale inviata a Londra la restituzione anche parziale e un eguale rifiuto oppose il ministro delle finanze del Belgio a Le Hâvre.

La Banca nazionale inoltre anticipò contrariamente ai suoi statuti al Governo belga forti somme senza copertura, qualificate dal ministro delle finanze belga come requisizioni, a cui la Banca doveva obbedire nonostante il suo carattere di Istituto privato.

Tale attitudine dalle due parti viola nel modo più grave la costituzione della Banca nazionale, scuote la base di una circolazione di biglietti di seicento milioni di franchi e minaccia l'interesse vitale della popolazione del Belgio.

Per tali motivi la Banca nazionale è stata privata del diritto di emissione ed il suo governatore nonchè il commissario di Stato sono stati destituiti.

I biglietti che debbono essere nuovamente emessi dalla Società generale hanno corso obbligatorio come i biglietti emessi finora di diritto della Banca nazionale. In tal modo i bisogni del commercio e dell'industria debbono essere soddisfatti e si deve giungere ad una diminuzione della moratoria.

# NOTIZIE VARIE

**Un succedaneo dello sparto.** — Il *Board of Trade Journal* comunica:

Secondo un comunicato della « Chairman of the Industries Committee of the Pretoria civic association », sono state inviate in Iscozia ed in America, a titolo di esperimento, alcune balle di erba comune (*velat-gras*). I rapporti pervenuti al riguardo dalla Scozia attestano, che tale erba si presta alla fabbricazione della carta quasi altrettanto quanto lo sparto. Si ritiene sufficiente un capitale di 20.000 sterline all'esercizio d'una fabbrica nella quale vengano prodotte settimanalmente almeno 15 tonnellate di carta da pacchi e di carta di qualità ordinaria.

**La produzione dei fosfati nell'Africa francese del nord.** — Lo sviluppo della produzione dei fosfati nell'Africa francese del nord è stato particolarmente rapido in questi ultimi anni.

Infatti, mentre nel 1900 la produzione non si elevava che a 171.288 tonnellate, nel 1913 è di 2.220.000, cioè in aumento di 2.048.772 di tonnellate durante un periodo di 13 anni.

In questa cifra di produzione non è senza interesse di menzione il posto importante tenuto dalla Società di Gafsa, di cui la produzione figura nel 1913 per 1.357.631 tonnellate.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

23 dicembre 1914.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 754.2 |
| Termometro centigrado al nord | 9.2 |
| Tensione del vapore, in mm. | 5.30 |
| Umidità relativa, in centesimi | 61 |
| Vento, direzione | N |
| Velocità in km | 11 |
| Stato del cielo | sereno |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 10.0 |
| Temperatura minima, id. | 5.1 |
| Pioggia in mm. | 34.1 |

23 dicembre 1914.

In Europa: pressione massima di 771 su Pietrogrado, minima di 751 sull'Istria.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica ovunque abbassata fino 7 mm. sulla Puglia; temperatura: cielo vario con qualche pioggiarella al nord e alto versante tirrenico, nuvoloso con pioggie rimanente; qualche nevicata sull'Appennino centrale e Sicilia; temporali Puglie e Campania.

Barometro: massimo 756 al sud della Sicilia, minimo 751 sulla Istria.

**Probabilità:**

Regioni settentrionali: venti alquanto forti 4° quadrante, cielo nuvoloso con piogge sul Veneto, nebbioso altrove, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti settentrionali, cielo nuvoloso con pioggie sulle località centrali e meridionali, temperatura abbassata.

Versante adriatico: venti piuttosto forti 1° quadrante, sulle alte e medie regioni del 2° altrove, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura stazionaria, mare agitato.

Versante tirrenico: venti forti intorno maestro, cielo nuvoloso con pioggie sulle basse regioni, vario sulle rimanenti, temperatura diminuita, mare agitato coste meridionali.

Versante jonico: venti forti 3° quadrante, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura diminuita, mare agitato.

Coste libiche: venti forti occidentali, cielo nuvoloso con pioggie, temperatura diminuita, mare agitato.

N. B. — Ai semafori del versante jonico è stato telegrafato venti violenti 3° quadrante, a quelli del medio e basso Adriatico venti violenti 2° quadrante.

## Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 23 dicembre 1914.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore | TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore |
|---|---|---|---|---|
| *Liguria* | | | | |
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 10 0 | 4 0 |
| San Remo | sereno | calmo | 12 0 | 4 0 |
| Genova | nebbioso | calmo | 8 0 | 4 0 |
| Spezia | 1\|2 coperto | calmo | 11 0 | 3 0 |
| *Piemonte* | | | | |
| Cuneo | sereno | — | 4 0 | — 3 0 |
| Torino | 1\|4 coperto | — | 1 0 | — 4 0 |
| Alessandria | 1\|2 coperto | — | 1 0 | — 3 0 |
| Novara | 1\|2 coperto | — | 3 0 | — 7 0 |
| Domodossola | 3\|4 coperto | — | 5 0 | — 6 0 |
| *Lombardia* | | | | |
| Pavia | 1\|4 coperto | — | 3 0 | — 5 0 |
| Milano | coperto | — | 3 0 | — 4 0 |
| Como | — | — | — | — |
| Sondrio | 1\|4 coperto | — | 6 0 | — 8 0 |
| Bergamo | — | — | — | — |
| Brescia | nebbioso | — | 5 0 | — 2 0 |
| Cremona | nebbioso | — | 3 0 | — 2 0 |
| Mantova | nebbioso | — | 5 0 | — 2 0 |
| *Veneto* | | | | |
| Verona | nebbioso | — | 9 0 | — 1 0 |
| Belluno | nebbioso | — | 3 0 | — 3 0 |
| Udine | coperto | — | 7 0 | 4 0 |
| Treviso | coperto | — | 8 0 | 0 0 |
| Vicenza | temporalesco | — | 7 0 | 1 0 |
| Venezia | nebbioso | calmo | 7 0 | 1 0 |
| Padova | nebbioso | — | 7 0 | 0 0 |
| Rovigo | nebbioso | — | 6 0 | 0 0 |
| *Romagna-Emilia* | | | | |
| Piacenza | nebbioso | — | 3 0 | — 3 0 |
| Parma | nebbioso | — | 2 0 | — 3 0 |
| Reggio Emilia | nebbioso | — | 3 0 | — 3 0 |
| Modena | nebbioso | — | 4 0 | — 2 0 |
| Ferrara | coperto | — | 4 0 | 0 0 |
| Bologna | sereno | — | 4 0 | 1 0 |
| Forlì | 1\|2 coperto | — | 5 0 | 1 0 |
| *Marche-Umbria* | | | | |
| Pesaro | coperto | agitato | 9 0 | 4 0 |
| Ancona | coperto | agitato | 10 0 | 6 0 |
| Urbino | coperto | — | 5 0 | 2 0 |
| Macerata | coperto | — | 8 0 | 2 0 |
| Ascoli Piceno | piovoso | — | 9 0 | 0 0 |
| Perugia | — | — | — | — |
| *Toscana* | | | | |
| Lucca | 1\|4 coperto | — | 9 0 | 0 0 |
| Pisa | 1\|4 coperto | — | 11 0 | 0 0 |
| Livorno | 1\|4 coperto | calmo | 14 0 | 3 0 |
| Firenze | sereno | — | 8 0 | 2 0 |
| Arezzo | sereno | — | 8 0 | 3 0 |
| Siena | 1\|4 coperto | — | 9 0 | 3 0 |
| Grosseto | sereno | — | 9 0 | 2 0 |
| *Lazio* | | | | |
| Roma | sereno | — | 12 0 | 5 0 |
| *Versante Adriatico Meridionale* | | | | |
| Teramo | coperto | — | 11 0 | 3 0 |
| Chieti | piovoso | — | 12 0 | 1 0 |
| Aquila | nevoso | — | 4 0 | 0 0 |
| Agnone | sereno | — | 5 0 | — 1 0 |
| Foggia | coperto | — | 12 0 | 7 0 |
| Bari | coperto | mosso | 16 0 | 7 0 |
| Lecce | coperto | — | 16 0 | 10 0 |
| *Versante Mediterraneo Meridionale* | | | | |
| Taranto | coperto | mosso | 16 0 | 12 0 |
| Caserta | coperto | — | 12 0 | 8 0 |
| Napoli | coperto | mosso | 13 0 | 9 0 |
| Benevento | piovoso | — | 10 0 | 7 0 |
| Avellino | piovoso | — | 11 0 | 4 0 |
| Mileto | coperto | — | 14 0 | 8 0 |
| Potenza | coperto | — | 10 0 | 5 0 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | piovoso | — | 10 0 | 2 0 |
| *Sicilia* | | | | |
| Trapani | 1\|2 coperto | mosso | 16 0 | 11 0 |
| Palermo | piovoso | mosso | 18 0 | 9 0 |
| Porto Empedocle | — | — | — | — |
| Caltanissetta | coperto | — | 12 0 | 5 0 |
| Messina | coperto | mosso | 16 0 | 12 0 |
| Catania | 1\|2 coperto | agitato | 17 0 | 8 0 |
| Siracusa | 1\|2 coperto | mosso | 19 0 | 10 0 |
| *Sardegna* | | | | |
| Sassari | 1\|2 coperto | — | 10 0 | 5 0 |
| Cagliari | 1\|4 coperto | legg. mosso | 15 0 | 5 0 |
| *Libia* | | | | |
| Tripoli | 1\|4 coperto | legg. mosso | 21 0 | 9 0 |
| Bengasi | — | — | — | — |

*Direttore*: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.